

**IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
28 AGOSTO 2017**

**PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO INTEGRATIVO DEL
C.C.N.L. 23 LUGLIO 2008 E SS.MM.II.**

Addì, li 28 agosto 2017

tra

- **l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI e PICCOLE IMPRESE** della Provincia di Trento rappresentata dal Presidente **Marco SEGATTA**, dal Presidente della categoria degli Edili **Aldo MONTIBELLER**, dal delegato alla Contrattazione **Paolo ZANON**, assistiti dall'Area Politiche del lavoro e Contrattazione - Responsabile **Ennio BORDATO** e **Deborah BATTISTI**

e

- la **Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. del Trentino**, rappresentata dal Segretario Generale **Matteo SALVETTI**, assistito dai Cosegretari Sigg. **Jovani ADNAND** e **Claudio PITSCHIEDER**,

- la **Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. Trentino**, rappresentata dal Segretario Generale sig. **Fabrizio BIGNOTTI**, assistito dai Cosegretari Sigg. **Nexhmi MATI** e **Ettahiri ABDELAI**,

- la **Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili e Affini - C.G.I.L. del Trentino**, rappresentata dal Segretario Generale sig. **Maurizio ZABBENI**, assistito dai Cosegretari Sigg. **Sandra FERRARI** e **Moreno MARIGHETTI**

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale (CCPL) integrativo del Contratto Nazionale del 23 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.



INDICE:

Art. 1 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE

- 1.1 Diritti di Informazione
- 1.2 Assemblea Sindacale

Art. 2 - MERCATO DEL LAVORO, LEGALITA' E REGOLARITA'

- 2.1 Sfera di Applicazione contrattuale e Mercato del lavoro
- 2.2 Lavoro Accessorio e lavoro intermittente
- 2.3 Impiego della manodopera nell'appalto e nel subappalto
- 2.4 Libretto elettronico del lavoratore
- 2.5 Protocolli di Legalità e regolarità
- 2.6 Osservatorio dei Cantieri pubblici e privati
- 2.7 Lavoratori autonomi ed Imprese senza dipendenti
- 2.8 Regolarità del costo della manodopera
- 2.9 Mobilità di settore operai

Art. 3 - TUTELA DELLA SALUTE

- 3.1 Ambiente di lavoro
- 3.2 Indumenti di lavoro

Art. 4 - CENTROFOR- CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PREVENZIONE INFORTUNISTICA DELL'EDILIZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ENTE DI CUI ALL'ART. 51 D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

- 4.1 Formazione
- 4.2 Borsa Lavoro - Blen.it
- 4.3 Apprendistato professionalizzate
- 4.4. Asseverazione
- 4.5 Sorveglianza sanitaria

Art. 5 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

Art. 6 - TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

- 6.1 Permessi per la tutela della genitorialità
- 6.2 Part time post partum

Art. 7 - WELFARE INTEGRATIVO

- 7.1 Patti generazionali e Pensionamento anticipato
- 7.2 Previdenza complementare

Art. 8 - FERIE

Art. 9 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE



Art. 10 - PERIODO DI COMPORTO

Lavoratori affetti da gravi patologie

Art. 11 - PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DI TRENTO

A) Trattamento economico per carenza malattia

1. Malattia di durata sino a 6 giorni

2. Malattia di durata dai 7 ai 12 giorni

B) Trattamento economico nei periodi di comportamento di cui all'art. 10

C) Indennità di infortunio extraprofessionale

D) Assegno funerario

Disposizioni comuni

Art. 12 - ANTICIPAZIONE DELLE INDENNITA' INFORTUNIO AGLI OPERAI

Art. 13 - LIVELLI E QUALIFICHE

Caposquadra

Art. 14 - PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI

Art. 15 - ORARIO DI LAVORO

Sospensione e riduzione di lavoro

Cantiere specifico

Art. 16 - MENSA

Art. 17 - TRASPORTI

Art. 18 - TRASFERTA

Art. 19 - ALLOGGIO OPERAI

Art. 20 - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Art. 21 - INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Indennità per lavori in galleria

Indennità per lavori di disaggio

Art. 22 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

Art. 23 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE OPERAI - PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

Art. 24 - MODALITA' DI RIMBORSO DEI TRATTAMENTI DI MALATTIA, DI INFORTUNIO SUL LAVORO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

Art. 25 - CASSA EDILE

Art. 26 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E PER GRATIFICA NATALIZIA - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Art. 27 - **ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE**

Art. 28 - **QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE**

Art. 29 - **QUOTE SINDACALI**

Art. 30 - **DECORRENZA E DURATA**

ALLEGATI:

Allegato "I" Protocollo d'Intesa 10 aprile 2012 "Osservatorio dei Cantieri edili pubblici e privati";

Allegato "II" "Protocollo d'Intesa per la promozione della regolarità e della sicurezza del lavoro nel settore edile", di data 28 luglio 2017;

Allegato "III" "Verbale di Accordo (Borsa lavoro)" di data 13 ottobre 2014;

Allegato "IV" "Verbale di Accordo PFI Centrofor" di data 12 maggio 2014;

Allegato "V" Verbale di Accordo "Lavori Usuranti e Patti Generazionali", di data 12 maggio 2014;

Allegato "VI" Verbale di Accordo "Prevedi" di data 12 maggio 2014;

Allegato "VII" Tabella "Prestazioni Cassa Edile riguardanti la Malattia".

ART. 1 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE

La crisi economica dell'ultimo decennio ha modificato profondamente il sistema produttivo ed occupazionale del settore edile provinciale. In tale contesto le Parti firmatarie, nel rispetto delle reciproche autonomie e prerogative, hanno sviluppato un positivo dialogo ad ogni livello, sia contrattuale che istituzionale, che ha saputo gestire univocamente le complesse problematiche di settore.

Da questa esperienza è emersa la necessità di potenziare le relazioni sindacali unite alla riorganizzazione delle strutture delle bilateralità edile anche in virtù delle modifiche contrattuali determinatesi a livello nazionale. Sulla materia va menzionato l'accordo sottoscritto in data 8 luglio 2015 "Piano Industriale - Finanziario della Cassa Edile di Trento.

Nell'ambito delle relazioni industriali le parti hanno inteso ammodernare l'articolato contrattuale del presente CCPL con specifico riguardo ai nuovi fabbisogni del sistema edile trentino nel suo complesso meglio rispondente alle necessità dell'attuale crisi sistemica, in termini di qualificazione, competitività e regolarità delle imprese, nonché riqualificazione delle professionalità e, più in generale, della tutela dei lavoratori.

Vanno intesi in tal senso i Protocolli di costituzione dell'Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati della Provincia autonoma di Trento, incardinato presso Cassa Edile, della "Borsa lavoro - Blen.it" presso CENTROFOR, nonché gli accordi a sostegno della c.d. "Staffetta Generazionale", alla previdenza complementare sino alla revisione delle prestazioni extracontrattuali di Cassa Edile.

Le Parti condividono l'esigenza di implementare tale strumentazione nella consapevolezza dell'importanza dell'informazione reciproca e dello scambio di valutazioni sui temi che possono incidere sensibilmente sul sistema edile artigiano trentino.

A tale proposito, le Parti condividono l'obiettivo di elaborare proposte unitarie in relazione alle politiche provinciali che impattino sul settore, quali, ad esempio, l'edilizia abitativa, l'edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione patrimonio edilizio esistente nonché promuovere la promozione di analisi condivise sulla situazione socio-economica del nostro territorio con riferimento agli indicatori del mercato del lavoro.

Le Parti, partendo dall'analisi dei dati raccolti dai molteplici attori del sistema edile trentino (Cassa Edile, CENTROFOR, Associazione Artigiani), prenderanno in esame in particolar modo:

- a. La regolarità e legalità del settore, anche in relazione al sistema degli appalti pubblici e privati;
- b. I temi della salute, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro;
- c. Le problematiche del Mercato del lavoro, dell'occupazione e della formazione, compresi i fabbisogni formativi, l'apprendistato, le tipologie contrattuali, l'organizzazione del lavoro;
- d. Il numero degli addetti e dei lavoratori dipendenti, l'inquadramento professionale, la situazione congiunturale;
- e. La produttività e redditività di sistema, le tematiche di settore,

l'innovazione;

f. La responsabilità sociale d'impresa, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica, i nuovi modelli di sviluppo legati ai moderni sistemi di costruzione, dalla digitalizzazione del settore alla prefabbricazione.

I dati emersi dalle analisi di cui al paragrafo precedente costituiranno, annualmente, un documento utile alle Parti per il confronto sui diversi tavoli istituzionali.

Le Parti analizzeranno, sulla base dei medesimi dati, l'andamento occupazionale del settore nel suo complesso in riferimento specifico alle tipologie contrattuali ed alla qualificazione dei rapporti di lavoro, nonché la competitività complessiva del sistema delle imprese.

FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL del Trentino riconoscono piena cogenza alla contrattazione del sistema artigiano nei confronti dell'organismo paritetico della Cassa Edile della Provincia di Trento così come andatosi a configurare.

Pertanto le Parti concordano che alle imprese del sistema artigiano vengano applicati integralmente gli istituti economici e normativi per come derivanti dall'applicazione del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., nonché dal presente CCPL.

1.1 Diritti d'informazione

Attraverso il presente Contratto si intendono definire sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti dei diritti di informazione riconosciuti ai lavoratori del settore edile artigiano.

Le Parti richiamano le norme riguardo agli obblighi in capo alle imprese che occupano almeno 50 dipendenti di comunicare annualmente alle Organizzazioni sindacali firmatarie, anche per il tramite della propria Associazione datoriale, quanto previsto dall'articolo 4, punto 3 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 "Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori".

1.2 Assemblea sindacale

Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso.

L'assemblea si svolge di norma al di fuori dei locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno previo accordo fra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.

Qualora, per ragioni di carattere organizzativo, non fosse possibile organizzare assemblee in locali idonei, le stesse potranno essere organizzate a livello di singolo cantiere.

La richiesta di convocazione di assemblea potrà essere presentata

dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCPL, congiuntamente o disgiuntamente fatto salvo il limite massimo delle 10 ore totali, al datore di lavoro con preavviso di 48 ore, con apposito ordine del giorno.

ART. 2 - MERCATO DEL LAVORO, LEGALITÀ E REGOLARITÀ

2.1 Sfera di applicazione contrattuale e Mercato del lavoro

Le Parti considerano necessario arginare i crescenti fenomeni di dumping contrattuale nei lavori pubblici e privati che scardinano i principi di leale concorrenza tra imprese agendo sul solo versante dei costi del lavoro, sulle condizioni dei lavoratori e sulla qualità del lavoro.

Le Parti stipulano il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 23.7.2008 e ss.mm.ii., da valere, nella provincia di Trento, ivi compreso l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Trento, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa al citato Contratto Collettivo e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse. Le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.


L'ambito di applicazione del presente contratto è specificato all'Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Le Parti espressamente prevedono che la normativa e gli istituti economici di cui al presente CCPL si applichino integralmente ai dipendenti delle imprese edili artigiane con la qualifica di impiegati, operai ed apprendisti.

Fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 30 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 le Parti dispongono che le aziende operanti in cantieri situati sul territorio della Provincia autonoma di Trento sono obbligatoriamente tenute ad applicare il presente contratto e ad iscrivere i propri collaboratori, già dal primo giorno di lavoro, presso la Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento, indicandone contemporaneamente l'ubicazione del cantiere e/o dei cantieri presso i quali prestano la loro opera.

2.2 Lavoro accessorio e lavoro intermittente

Le Parti condividono che le prestazioni di lavoro accessorio non consentono la piena realizzazione dei principi enunciati dal presente CCPL. Pertanto si fa divieto alle aziende del settore di ricorrere al "Contratto di prestazione occasionale" così come a forme di lavoro accessorio sul modello dei voucher (buoni lavoro) abrogati con la Legge n. 25/2017.



In relazione al lavoro intermittente le Parti dispongono un costante monitoraggio delle dichiarazioni presentate dalle imprese del settore artigiano nell'ambito delle denunce di Casse Edile. Le imprese che attivano contratti di lavoro intermittente ai sensi del D. Lgs. 81/2015 - Sezione seconda - fermo restando quanto disposto in tal senso dalla contrattazione nazionale sono tenute ad indicare alla Cassa edile, con la denuncia di cantiere, la presenza dei requisiti (soggettivi od oggettivi) previsti per tale tipologia contrattuale.

2.3 Impiego della manodopera nell'appalto e nel subappalto

Coerentemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 50 del 2016 - Nuovo Codice degli Appalti - e specificatamente dall'articolo 105 - Subappalto - comma 9, le Parti richiamano integralmente quanto disposto dall'articolo 17 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., in merito alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, nell'ambito di lavori pubblici e privati.

Ai sensi del lettera b) dello stesso articolo del CCNL, l'impresa che, nell'esecuzione di lavori aventi per oggetto principale una o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL e del presente CCPL, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, nei confronti dei lavoratori da essa occupati nelle lavorazioni medesime, di applicare il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL, nonché le previsioni di cui al presente CCPL, ivi compreso adempiere ai versamenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, oltre alle comunicazioni obbligatorie espressamente previste dalla citata lettera b) del CCNL.


2.4 Libretto elettronico del lavoratore

La Cassa Edile predisporrà, senza oneri aggiuntivi, apposito modello informatizzato denominato "Libretto elettronico del lavoratore" che contenga tutte le informazioni che riguardino l'esperienza professionale del lavoratore dipendente per le parti di competenza degli enti paritetici di settore, anche utilizzando gli archivi disponibili presso CNCE, FORMEDIL e CNCPT: passaggi di livello, anzianità professionale, corsi di formazione professionale, attestati e/o patentini professionali, corsi di formazione inerenti salute e sicurezza sul lavoro.

2.5 Protocolli di legalità e regolarità

Nel caso di opere che rappresentino un importante intervento urbanistico per la comunità territoriale ove si eseguano, e/o assumano carattere significativo per quanto riguarda le ricadute sociali ed economiche, le Parti condividono l'obiettivo di assicurare durante la fase esecutiva delle opere medesime la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti: regolarità e sicurezza dei rapporti di lavoro, trasparenza e legalità anche in riferimento ai contratti collettivi applicati in relazione alla categoria prevalente enunciata nel contratto di affidamento e nei relativi subappalti.

Le Parti condividono che un approccio di carattere preventivo sia utile, sia dal punto di vista della qualità e regolarità in senso generale, sia da quello della tempestività con la quale risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere.



Pertanto, le Parti potranno promuovere la sottoscrizione di Protocolli d'intesa, prima dell'inizio dei lavori, in relazione a specifiche opere che abbiano le caratteristiche richiamate ai paragrafi precedenti, che afferiscano alle seguenti materie: relazioni sindacali, normativa applicabile, mercato del lavoro e formazione professionale, logistica di cantiere, sicurezza e prevenzione, regolarità retributiva, accessi in cantiere, rapporti con gli organi ispettivi.

2.6 Osservatorio dei cantieri pubblici e privati della Provincia autonoma di Trento

In data 10 aprile 2012 le Parti hanno sottoscritto uno specifico Protocollo d'intesa per l'istituzione dell' "Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati" a valere per la Provincia autonoma di Trento. Il Protocollo costituisce l'Allegato I al presente CCPL parte integrante a tutti gli effetti.

In applicazione del Protocollo di istituzione dell'Osservatorio dei cantieri pubblici e privati le medesime Parti firmatarie hanno sottoscritto, in data 28 luglio 2017, con gli Assessorati provinciali competenti il Protocollo d'intesa "Per la promozione della Regolarità e della Sicurezza del lavoro nel settore edile", Allegato II del presente CCPL.

Lo strumento contrattuale voluto dalle Parti ha trovato, in tal modo, legittimazione istituzionale in tema di promozione e verifica della regolarità complessiva del settore, ai sensi della L. P. n. 2 del 2016 di recepimento delle direttive europee e relativo regolamento attuativo. Strumento ritenuto essenziale per ovviare al sostanziale depotenziamento che la legislazione nazionale ha prodotto in tema di "DURC online".

Le Parti concordano che la Cassa Edile di Trento possa attivarsi nella formazione di specifiche figure professionali da individuare all'interno del proprio attuale organico, senza costi aggiuntivi, per l'effettuazione di un'attività anche consistente in visite di cantiere, finalizzata alla verifica della corretta iscrizione denuncia e versamenti in Cassa Edile di Trento da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione di lavori rientranti nell'ambito di applicazione del presente contratto.

2.7 Lavoratori autonomi ed Imprese senza dipendenti

Le Parti, richiamando quanto enunciato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 2012, in tema di lavoratori autonomi e delle imprese senza dipendenti, nei cantieri edili, condividono l'opportunità di regolamentare per via contrattuale l'inclusione di tali tipologie di lavoratori all'interno del sistema bilaterale al fine di fare emergere eventuali irregolarità e fenomeni di sfruttamento della manodopera.

Le Parti altresì concordano che i lavoratori di cui al paragrafo precedente possano accedere alle prestazioni della Cassa Edile di Trento e di CENTROFOR previo versamento di un contributo annuale il cui ammontare sarà deciso annualmente dagli organismi di amministrazione degli Enti bilaterali. L'ammontare del contributo annuale di competenza, rispettivamente della Cassa Edile e di CENTROFOR, sarà finalizzato alla consegna dei DPI (indumenti da

lavoro) analogamente a quelli consegnati ai lavoratori dipendenti e consentirà al lavoratore di poter accedere ai corsi di formazione professionali anche di abilitazione e/o ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro organizzati dallo stesso Ente in favore dei lavoratori dipendenti.

2.8 Regolarità del costo della mano d'opera

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare le Parti dispongono che la Cassa Edile di Trento sia tenuta, nel momento del rilascio del DURC, alla verifica, a titolo sperimentale, della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Nella verifica della congruità dovrà essere tenuto conto degli interventi eseguiti dai titolari e soci attivi che operano in cantiere in relazione a quanto espressamente dichiarato dal Legale rappresentante dell'appaltatore.

Eventuali diverse disposizioni, in materia di DURC e verifica della congruità della mano d'opera, che fossero assunte dalla contrattazione nazionale saranno immediatamente recepite dalle Parti ad integrazione di quanto disposto dal presente punto.

2.9 Mobilità di settore operai

Le imprese edili che costituiscono una società consortile o un consorzio al fine dell'esecuzione di determinate opere nel caso in cui conferiscano proprio personale alle dipendenze della società consortile medesima o del consorzio, sono tenute a riassumere con passaggio diretto e immediato i dipendenti di propria provenienza, ancora in forza alla società consortile o al consorzio, ove si esaurisca il lavoro o la fase lavorativa per la quale i dipendenti stessi erano impegnati.

Al momento del conferimento alla società consortile o al consorzio ai lavoratori devono essere assicurate condizioni non inferiori a quelle acquisite presso l'impresa di provenienza. Al rientro di questi all'impresa di provenienza dovranno essere garantite condizioni economiche e normative non inferiori a quelle in atto presso l'impresa di provenienza stessa e comunque non inferiori a quelle iniziali.

Chiarimento a verbale

Per "condizioni economiche e normative" di cui al paragrafo che precede si intendono:

- gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii., nonché la maggiorazione per i capisquadra di cui al presente CCPL ed eventuali altri compensi retributivi a carattere continuativo eventualmente esistenti nell'impresa di origine;
- il livello contrattuale di inquadramento.

Viene inoltre compresa nelle predette "condizioni" l'Indennità di trasferta di cui al successivo art. 18 solo ove spettante in virtù delle condizioni previste dal medesimo e fermo restando che a tali fini si

considera non rilevante la situazione di "nuova assunzione" presso la società consortile o consorzio ovvero presso l'impresa di origine al momento del rientro.

Al momento del rientro presso l'impresa di origine non avranno in ogni caso automatica rilevanza i trattamenti economici e normativi particolari eventualmente acquisiti con la società consortile o consorzio.

ART. 3 - TUTELA DELLA SALUTE

3.1 Ambiente di lavoro

Le parti richiamano integralmente le norme di cui all'Allegato XIII "Prescrizioni di Sicurezza e di Salute per la logistica di Cantiere" del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.) che dispongono i comportamenti positivi delle imprese.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83 del CCNL 23.06.2008 e ss.mm.ii., si conviene che le imprese:

- a) concedano agli operai due ore di permesso retribuito all'anno per sottoporsi a visite mediche presso Istituti Pubblici Specializzati. Il relativo trattamento economico è costituito dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 23.07.2008 e ss.mm.ii. e dalla maggiorazione per i capisquadra di cui al successivo art. 13 e sullo stesso sarà calcolato l'accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%). L'utilizzazione di detti permessi dovrà avvenire tenendo anche conto delle esigenze di lavoro nel cantiere e comunque gli operai dovranno preventivamente comunicare all'impresa l'intendimento di effettuare le visite e successivamente documentare le stesse con adeguata certificazione degli Istituti;
- b) nell'allestire un cantiere per la costruzione ed esecuzione di opere predispongano un ambiente idoneo ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, nonché l'erogazione di acqua potabile, l'attrezzatura idonea per lavarsi e i servizi igienico-sanitari;
- c) nei cantieri di durata minima di un anno e con un numero di operai non inferiore alle sei unità, approntino servizi igienico-sanitari dotati di un impianto docce adeguato all'organico del cantiere.

Il controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui sopra è affidato alle Rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, ovvero alle RSA, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 9 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Nel caso di mancata costituzione delle RSU e delle RSA il controllo è affidato alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

Le Parti convengono che le visite mediche dei lavoratori obbligatorie secondo le disposizioni di legge in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro vengano effettuate dal Medico Competente durante l'orario di lavoro preferibilmente ordinario.

3.2 Indumenti di Lavoro

Fermo restando gli obblighi di legge in capo alle imprese in materia antinfortunistica, con particolare riferimento ai DPI, di cui il vestiario è parte integrante, ed in linea con quanto stabilito dai precedenti CCPL circa l'obbligo per le imprese di fornire gli indumenti di lavoro, si conviene che la Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento provveda a fornire annualmente agli operai, per ogni anno solare:

- a) un paio di scarpe antinfortunistiche;
- b) una tuta o altro indumento da lavoro individuato dalla Cassa Edile stessa sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente contratto.

Le forniture di cui al precedente comma saranno erogate tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo costituito con il contributo di cui al successivo 4° comma. Alle forniture stesse avranno diritto solo gli operai dipendenti da imprese in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile ed in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile *al* momento dell'ordine del materiale da parte di quest'ultima.

Le forniture saranno erogate con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle forniture di cui al presente articolo viene provveduto con un contributo a carico dei datori di lavoro da versarsi alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento entro i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima fissato nella misura dello 0,50%.

Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui *al* punto 3) dell'articolo 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Il gettito del contributo, unitamente agli interessi che matureranno sullo stesso, costituisce un apposito fondo nella contabilità della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 4 - CENTROFOR- CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PREVENZIONE INFORTUNISTICA DELL'EDILIZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ENTE DI CUI ALL'ART. 51 D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici il Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., denominato CENTROFOR, svolge la propria attività secondo lo Statuto approvato in data 17 marzo 1999 e ss.mm.ii.

Il CENTROFOR svolge le funzioni precedentemente svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito con Accordo 24 marzo 1987, nonché dalla Scuola Edile di cui all'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento - Ente mutualistico, assistenziale e di qualificazione professionale e quindi le funzioni degli Enti di cui agli articoli 39, 40 ed 83 del CCNL 23.07.2008

e ss.mm.ii.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 83 del CCNL 23.07.2008 il CENTROFOR assume le funzioni previste dall'art. 51 D.Lgs. 81/08 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

Contributo contrattuale a favore di CENTROFOR

A favore di CENTROFOR è stabilito un contributo a carico del datore di lavoro fissato nella misura dello 0,70%, da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 25.

Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Nota a verbale

In relazione a quanto disposto dagli articoli 39, 40 e 83 del vigente CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii, le Parti ribadiscono il ruolo strategico della bilateralità portato avanti da CENTROFOR per il suo ruolo di consulenza al sistema, attività finalizzata alla diffusione di una cultura antinfortunistica indispensabile per aumentare la sicurezza e migliorare le condizioni lavorative in cantiere.

Le parti inoltre sottolineano le disposizioni di cui al Capo III - Sezione I del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in termini di obblighi in capo ai datori di lavoro, ai preposti ed ai lavoratori dipendenti, in relazione ai cambiamenti culturali che debbono intervenire a tutti i livelli, al fine di produrre un circolo virtuoso del miglioramento che, grazie anche al contributo di CENTROFOR, ponga la Sicurezza e gli ambienti di lavoro da un livello di mero rispetto delle norme legislative ad una diversa e virtuosa cultura del lavoro.




4.1 Formazione

CENTROFOR promuove corsi professionali per operai volti all'attribuzione della qualifica corrispondente ai corsi frequentati.

Ai corsi professionali di CENTROFOR sono ammessi solo operai in possesso di un livello immediatamente inferiore a quello per il quale la formazione è rivolta.

Oltre ai corsi professionali di cui al precedente comma CENTROFOR potrà organizzare corsi rivolti agli operai per l'acquisizione della mansione di capo squadra di "Prima" di cui all'art. 13.

La partecipazione ai corsi professionali di cui al secondo comma ed ai corsi di caposquadra di cui al comma precedente sarà tenuta presente dall'impresa che procederà all'attribuzione del livello immediatamente superiore o la mansione e l'indennità di caposquadra solo in presenza di svolgimento da parte del lavoratore, in misura prevalente, delle



mansioni corrispondenti a tale livello o mansione.

Il datore di lavoro o il lavoratore potranno deferire la questione attinente l'attribuzione del livello alle decisioni di una Commissione paritetica all'uopo costituita e composta da una rappresentanza paritetica delle Parti firmatarie.

Nei casi di dubbio accertamento la commissione tenterà di ricomporre il contenzioso in via bonaria.

In coerenza con l'articolo 40 del CCNL vigente e con le previsioni della contrattazione nazionale, le Parti condividono che l'attività di Centrofor sia rivolta ad intercettare i nuovi fabbisogni formativi del settore, sostenendo imprese, lavoratori dipendenti e anche liberi professionisti nel percorso di rinnovamento e riqualificazione di processo e di prodotto, che sappia cogliere i mutamenti in atto nel mercato, con specifico riferimento, ad esempio, al recupero e alla manutenzione, al consolidamento strutturale degli edifici a rischio sismico, alla bioedilizia, alla riqualificazione, ristrutturazione e al risparmio energetico, alla digitalizzazione del settore delle costruzioni.

In tal senso le Parti concordano che CENTROFOR possa operare sul mercato, sviluppando anche attività remunerate, rivolgendo le proprie offerte formative indifferentemente e contestualmente ad imprenditori, lavoratori dipendenti, tecnici d'impresa, ai liberi professionisti della filiera delle costruzioni.

Il Consiglio di Amministrazione di CENTROFOR, in ragione di specifiche esigenze o richieste e sentite le Parti firmatarie, può deliberare di estendere l'ambito soggettivo al quale rivolgere la propria offerta formativa.

4.2 Borsa Lavoro - Blen.it

Condividendo la necessità di favorire nel massimo grado possibile l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore, le Parti intendono col presente articolo dare piena attuazione a quanto disposto dall'Accordo di istituzione della Borsa Lavoro - Blen.it presso CENTROFOR, Allegato III del presente CCPL.

Le Parti firmatarie condividono l'opportunità di promuovere periodici incontri specifici con le istituzioni pubbliche volti allo sviluppo di sinergie finalizzate alla ricerca di ulteriori interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese del sistema edile trentino.

In tal senso le Parti medesime si impegnano a promuovere accordi o convenzioni con l'Agenzia del Lavoro di Trento volti a potenziare l'offerta dei servizi di domanda-offerta e formativi ai lavoratori e alle imprese del settore edile provinciale in sinergia con lo strumento contrattuale Borsa Lavoro-Blen.it.

Nota a verbale

Nel quadro delineato dalla Legge di stabilità 2014, le Parti condividono la necessità di approfondire l'istituto del "Contratto di ricollocazione" per una sua implementazione attraverso il sistema edile Blen.it. Il

contratto di ricollocazione, poiché mira a consentire un collegamento stretto tra le politiche passive e le misure attive per il reinserimento del disoccupato nel tessuto produttivo, può rappresentare una risposta ai tanti lavoratori edili espulsi dal mondo del lavoro a causa della pesante crisi che ha investito il settore nel corso degli anni recenti.

4.3 Apprendistato Professionalizzante

I datori di lavoro del settore edile artigianato operanti in provincia di Trento che intendano assumere apprendisti invieranno a CENTROFOR, entro 30 giorni dalla data dell'assunzione, il Piano Formativo Individuale (P.F.I.).

Il P.F.I. dovrà essere redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti da CENTROFOR che rilascerà il relativo parere di conformità attraverso una Commissione appositamente costituita. Tale Commissione sarà composta da un membro nominato da parte datoriale, uno nominato da parte sindacale ed uno nominato da CENTROFOR che avrà il compito di verificare il rispetto delle clausole contrattuali e che i moduli formativi prescelti siano consoni alla figura professionale.

CENTROFOR, qualora richiesto dall'impresa, potrà dare supporto alla stessa offrendo i seguenti servizi di consulenza: stesura del P.F.I., sviluppo dell'offerta formativa, compilazione della documentazione, visita aziendale facoltativa, verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa, registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del cittadino (quando operativo). Resta inteso che verranno applicati i costi definiti da Agenzia del Lavoro per la realizzazione di tali servizi.

Le Parti concordano che CENTROFOR, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Agenzia del Lavoro di Trento, assuma il ruolo di gestore della formazione dell'area trasversale e che le imprese del settore lo terranno come primo riferimento al momento dell'assunzione dell'apprendista, come previsto dall'Accordo di data 12 maggio 2014, Allegato "IV" del presente CCPL.

Le imprese che non intendano effettuare la formazione tecnico - professionale direttamente in azienda potranno chiedere a CENTROFOR di realizzarla attingendo dai corsi di formazione offerti.

4.4 Asseverazione

Le Parti concordano che CENTROFOR, in quanto Ente accreditato per gli adempimenti inerenti l'attività di Asseverazione per come disciplinata dagli articoli 30 e 51 del D. Lgs. N.81 del 2008 e ss.mm.ii. e per come normato dalla contrattazione nazionale, possa prevedere il rimborso, anche parziale, degli oneri in capo alle imprese che intendano asseverare il proprio processo produttivo ai fini delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza.

L'entità dell'eventuale rimborso sarà individuata dal Consiglio di Amministrazione di CENTROFOR tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

L'impresa, per accedere al beneficio di cui al punto che precede dovrà

essere in regola con i versamenti in Cassa Edile.

Le Parti, infine, si impegnano a richiedere alle istituzioni provinciali l'introduzione di forme di premialità nell'accesso e nell'aggiudicazione degli appalti pubblici per le imprese che risultino asseverate.

4.5 Sorveglianza sanitaria

Le Parti concordano che CENTROFOR possa offrire alle imprese, per il tramite di medici convenzionati, un sistema di sorveglianza sanitaria in tema di tutela della salute dei lavoratori.

ART. 5 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

Al fine di migliorare ulteriormente la diffusione di una più coerente cultura della sicurezza nei cantieri edili, alla luce della positiva esperienza maturata nel settore dell'artigianato non edile in Provincia autonoma di Trento, le Parti valuteranno la possibilità di introdurre la figura del R.L.S.T. anche nel settore edile.

Le parti verificheranno, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente CCPL, la possibilità di sottoscrivere le opportune intese per rendere operativa la materia.

ART. 6 - TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

Le parti condividono la necessità di sviluppare interventi volti ad agevolare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro in relazione alla genitorialità come declinati negli articoli successivi.

Le Parti dispongono che in caso di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria la lavoratrice madre ha il diritto di percepire tutti gli istituti economici diretti ed indiretti di cui al presente CCPL a qualsiasi titolo riconosciuti.

Le Parti dispongono altresì che le ore di maternità obbligatoria siano valide ai fini della maturazione delle prestazioni contrattuali e/o extra contrattuali in capo al sistema bilaterale di settore.

6.1 Permessi per la tutela della genitorialità

Nascita figli

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente il padre lavoratore, in occasione della nascita del figlio, potrà fruire, previa richiesta, di permessi non retribuiti per un massimo di n. 2 giorni da godersi entro i 15 giorni successivi all'evento medesimo.

Ricovero ospedaliero

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL del 23 luglio 2008 e ss.mm.ii. le Parti dispongono di concedere un periodo massimo di 10 giorni di permesso retribuito al padre o alla madre,

previa richiesta, da fruirsi entro i primi 3 anni di vita di ciascun figlio/a, in caso di documentato ricovero ospedaliero del figlio/a medesimo.

Inserimento asilo nido

Al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e lo sviluppo di una paternità consapevole potranno essere concessi alternativamente al padre o alla madre che ne faranno richiesta un numero di permessi orari non retribuiti a copertura totale o parziale del periodo indicato dagli Istituti preposti per l'inserimento del figlio/a all'asilo nido.

6.2 Part Time post partum

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasformazione del congedo parentale in part time, al fine di consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età le aziende, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, accoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

In relazione al paragrafo precedente, si specifica che, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, potrà fruire della riduzione dell'orario di lavoro:

- a) nessun dipendente nelle imprese fino a 6 dipendenti;
- b) n. 1 lavoratore/ice nelle imprese che occupano da 6 dipendenti a 15 dipendenti;
- c) n. 2 lavoratori/ici nelle imprese che occupano dai 16 ai 50 dipendenti;
- d) n. 3 lavoratori/ici nelle imprese che occupano oltre i 50 dipendenti.

Nota a verbale

Le Parti concordano di considerare anche i part time disciplinati dal presente articolo tra le esenzioni ai limiti quantitativi stabiliti dall'art. 97 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii.

ART. 7 - WELFARE INTEGRATIVO

7.1 Patti generazionali e Pensionamento anticipato

Le Parti intendono sostenere sistemi di accompagnamento alla pensione dei lavoratori edili, operai ed impiegati, richiamando integralmente i contenuti dell'accordo siglato in data 12 maggio 2014 in tema di "Patti Generazionali", Allegato V, al presente contratto.

Le Parti concordano che le previsioni di cui al richiamato accordo si applichino attingendo alle risorse di cui allo specifico fondo costituito presso Cassa Edile di Trento sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le Parti condividono che i contenuti e le previsioni nei limiti di cui al

richiamato accordo si applichino anche in riferimento al nuovo istituto Anticipo pensionistico, come introdotto dalla Legge Finanziaria statale per l'anno 2017 nel caso di accordi aziendali che intervenissero in materia del c.d. "APE aziendale".

7.2 Previdenza complementare

Le Parti richiamano integralmente quanto sottoscritto nell'Accordo 12 maggio 2014, Allegato VI del presente CCPL, "Previdenza Integrativa Prevedi - Patti generazionali"

Con la volontà di rendere strutturali interventi già esistenti a sostegno ed incentivazione dell'iscrizione alla Previdenza complementare dei lavoratori edili le Parti concordano che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le aziende verseranno per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Integrativo Territoriale "Laborfonds" la percentuale dell'0,5% in aggiunta a quella prevista dal CCNL.

ART. 8 - FERIE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. in merito ai periodi di ferie spettanti ad ogni operaio e considerata la pratica impossibilità di una statuizione uniforme vincolante per la predeterminazione dell'intero periodo feriale, maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che le aziende concedano un periodo di ferie di 14 giorni di calendario a partire dalla seconda domenica di agosto.

Ove per esigenze tecnico-produttive non fosse possibile la concessione in detto periodo i 14 giorni di calendario di ferie collettive saranno concessi in accordo con i rappresentanti sindacali unitari ove presenti ovvero con le Rappresentanze sindacali territoriali firmatarie nel periodo intercorrente tra il 1° luglio ed il 30 settembre.

Un'ulteriore settimana di ferie, nel periodo di cui al paragrafo precedente anche unita alle due settimane consecutive, potrà essere concessa dall'azienda su richiesta dell'operaio, da presentarsi con adeguato preavviso, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda stessa.

L'eventuale ulteriore parte delle ferie maturate dall'operaio fino al raggiungimento delle 160 ore di cui al 1° comma dell'art. 18 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. potrà essere goduta nel rimanente periodo dell'anno previa specifica intesa fra l'operaio stesso e l'azienda.

ART. 9 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

Si richiamano gli articoli 27 e 28 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii. sul trattamento economico giornaliero che l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale.

Ai fini del calcolo del trattamento economico giornaliero, di cui agli

articoli 27 e 28 del vigente CCNL 23.07.2008 e ss.mm. e ii., a favore dei Capisquadra, l'impresa riconoscerà la retribuzione contrattualmente prevista ivi compresa la maggiorazione del 10% di cui all'art. 77 del medesimo CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii..

ART. 10 - PERIODO DI COMPORTO

Le Parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo 27 del CCNL 23.07.2008, sia pari a 365 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore salvo quanto disciplinato dai commi successivi.

Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi, per gli operai con anzianità di servizio fino a 3 anni e 6 mesi, e nell'arco di 24 mesi consecutivi per gli operai con anzianità di servizio superiore.

Lavoratori affetti da gravi patologie

Per i lavoratori affetti da gravi patologie quali per es. tbc, ictus, infarto, patologie neoplastiche o HIV e per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, le parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro sia pari a 24 mesi.

Nel caso di più malattie gravi come sopra specificate o di ricadute nella stessa malattia grave l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 24 mesi nell'arco dei 36 mesi consecutivi.

Nota a verbale

Si chiarisce che nulla è dovuto dall'azienda al lavoratore oltre a quanto previsto dall'intervento della Cassa Edile di Trento ai sensi del successivo Art. 11, nonché dall'INPS.

ART. 11 - PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DI TRENTO

Le sotto elencate prestazioni della Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento formano parte integrante del trattamento economico e normativa del presente contratto.

A) Trattamento economico per carenza malattia e per malattia nel caso di lavoratori con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo

1. Malattia di durata fino a 6 giorni

In caso di malattia di durata fino a 6 giorni, la Cassa Edile eroga all'operaio un'indennità giornaliera per i primi tre giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui al 6° comma dell'art. 27 del CCNL 23.07.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

2. Malattia di durata da 7 a 12 giorni

In caso di malattia di durata da 7 a 12 giorni la Cassa Edile eroga all'operaio una indennità giornaliera, per i primi 3 giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui al 6° comma dell'art. 27 del CCNL 23.07.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

3. Malattia per i lavoratori con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo

Per le malattie che si protraggano oltre i 270 giorni, per i giorni di malattia dal 271esimo al 360esimo, la Cassa Edile eroga all'operaio un'indennità giornaliera, in misura tale da assicurare complessivamente il 46% della retribuzione minima contrattuale di cui al 6° comma dell'art. 27 del CCNL 23.07.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

Fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, la misura delle indennità di cui al precedente punto 3) sarà rideterminata applicando uguali criteri a quelli che potranno essere adottati dalle parti nazionali contraenti con riferimento ai differenti criteri che dovessero venir adottati dagli Enti mutualistici preposti sulla materia delle prestazioni economiche a loro carico.

Le indennità di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) saranno rivalutate in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 6° comma dell'art. 27 del CCNL 23.07.2008. L'ammontare delle indennità di cui ai precedenti punti 1) e 2) e 3) verrà assorbito in caso di prestazioni disposte allo stesso titolo da futuri contratti.

B) Indennità per gravi patologie di cui all'art. 10

Per le gravi patologie di cui all'art. 10 che si protraggano oltre i 270 giorni, per i giorni di malattia dal 271esimo al 360esimo, la Cassa Edile eroga all'operaio un'indennità giornaliera, in misura tale da assicurare complessivamente il 46% della retribuzione minima contrattuale di cui al 6° comma dell'art. 27 del CCNL 23.07.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

Le indennità di cui al precedente capoverso sarà rivalutata in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 6° comma dell'art. 27 del CCNL 23.07.2008.

L'importo dell'indennità giornaliera, da erogarsi per i giorni di malattia dal 361esimo al 720esimo, è in misura fissa, per l'anno 2017, in € 31,40.

L'importo dell'indennità di cui al precedente capoverso sarà rivalutato ogni anno nel mese di gennaio in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 6° comma dell'art. 27 del CCNL 23.07.2008, riferiti all'operaio qualificato e relativi al mese di gennaio dell'anno precedente.

In caso di superamento del periodo di conservazione del posto, la indennità è erogata dietro richiesta del lavoratore documentata con certificazione sanitaria e del Centro per l'Impiego.

C) Indennità per infortunio extraprofessionale

In caso di infortunio extraprofessionale al lavoratore e in caso di morte al coniuge o in mancanza ai discendenti di 1° grado o in mancanza agli ascendenti di 1° grado, competono le seguenti indennità:

- a) € 7.750,00 in caso di invalidità permanente totale;
- b) € 3.880,00 in caso di morte.

Si considera infortunio extraprofessionale l'evento dovuto a cause fortuite che producano lesioni corporali, obiettivamente constatati, nello svolgimento della normale attività che non abbia carattere professionale.

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente non totale, l'indennità di cui alla precedente lettera a) verrà liquidata nella percentuale adottata dall'INAIL per i casi di tipo analogo.

D) Assegno funerario

In caso di morte del lavoratore non conseguente ad infortunio extraprofessionale di cui al precedente paragrafo C) al coniuge o, in sua assenza, ai discendenti di 1° grado o, in loro assenza, agli ascendenti di 1° grado, compete un assegno di € 775,00 nonché un assegno di € 155,00 per ogni figlio minorenni a carico del defunto.

Disposizioni comuni

Il lavoratore, o i suoi aventi causa, avrà diritto alle prestazioni di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D) in quanto abbia un periodo di iscrizione alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento di almeno 300 ore nei dodici mesi immediatamente precedenti la data dell'evento che dà diritto alla prestazione e che all'atto dell'evento stesso sia in forza ad una impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile. Il periodo di Cassa Integrazione Guadagni, di disoccupazione indennizzata o di malattia o di infortunio assistiti dagli Enti mutualistici, vengono considerati periodi neutri.

E' demandato alla Cassa Edile di procedere alla pratica determinazione degli importi delle indennità di cui alle precedenti lettere A) e B), in conformità ai criteri di rivalutazione ivi previsti. Detti importi dovranno essere arrotondati a € 0,05 per difetto o per eccesso a seconda che risultino frazioni fino a € 0,03 o superiori. La Cassa Edile è tenuta a comunicare preventivamente alle parti stipulanti il presente contratto gli importi delle indennità derivanti dalle citate rivalutazioni. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, gli importi dei trattamenti economici attuali delle indennità di cui alle precedenti lettere A) e B) sono riportati nelle "Tabelle malattia" allegate sub Allegato VII.

Per mettere in grado la Cassa Edile di erogare le prestazioni di cui alla precedente lettera A), la ditta dovrà comunicare alla Cassa Edile stessa, entro 15 giorni dalla fine del periodo di paga durante il quale ha avuto

luogo l'evento, i nominativi e la categoria degli operai ammalati, infortunati o in malattia professionale, inviando contestualmente copia dei certificati medici.

Per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, la Cassa Edile utilizzerà l'importo derivante dal contributo dovuto dai datori di lavoro, di cui al successivo articolo 25, con esclusione pertanto dell'importo del contributo a carico dei lavoratori che sarà utilizzato per altre forme di assistenza non contrattualizzate.

Nel caso di variazioni che dovessero intervenire in materia a livello di contrattazione nazionale, le Parti si ritroveranno tempestivamente per verificare la corrispondenza con quanto disposto dal presente articolo.

ART. 12 - ANTICIPAZIONE DELLE INDENNITA' INFORTUNIO AGLI OPERAI

L'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore infortunatosi sul lavoro, sotto forma di anticipo, il 100% di quanto al lavoratore stesso compete dall'Istituto preposto a titolo di indennità temporanea di infortunio.

Tale corresponsione è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, delle seguenti condizioni:

- piena osservanza da parte di ciascun operaio di tutto quanto stabilito dall'INAIL al fine di consentire a quest'ultimo di corrispondere direttamente all'impresa le somme spettanti al suddetto lavoratore a titolo di indennità temporanea di infortunio;
- esenzione dall'assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall'impresa per conto dell'INAIL non avendo tale trattamento alcuna natura retributiva;
- corresponsione da parte dell'INAIL all'impresa dell'ammontare delle indennità a suo carico entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura delle pratiche.

In caso di corresponsione dell'anticipazione, l'impresa potrà rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto dell'INAIL, qualora le erogazioni da parte dell'Istituto stesso vengano a mancare per inadempienza del lavoratore medesimo.

ART. 13 - LIVELLI E QUALIFICHE

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL per l'assegnazione dei livelli e delle qualifiche agli operai, allo scopo di garantire un adeguato sviluppo della professionalità, si conviene quanto segue:

- a) ai lavoratori che svolgono mansioni di: muratore, carpentiere e ferraio, nel limite dell'organico e delle disponibilità dell'impresa, sarà riconosciuta la possibilità di acquisire esperienze tecnico-pratiche idonee al conseguimento di una maggiore specializzazione e conseguentemente all'assegnazione di un livello superiore.

Nei limiti di quanto sopra, la verifica dell'avvenuta acquisizione delle normali capacità per il conseguimento della specializzazione sarà effettuata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

b) sono inclusi nella qualifica "operaio specializzato" i conducenti di autotreni, autoarticolati, autogru e di autobetoniere di capacità superiore ai 4 mc. Purché siano in grado di provvedere all'ordinaria manutenzione delle macchine e dispongano con competenza le operazioni di carico e scarico;

c) l'impresa che assuma un lavoratore proveniente da altra impresa edile, presso la quale sia stato in possesso per almeno 6 mesi di un determinato livello, inquadrerà detto operaio al medesimo livello sempre che l'operaio venga assunto per lo svolgimento di mansioni prevalentemente proprie del livello da ultimo acquisito.

Caposquadra

Fatto salvo quanto previsto dal CCNL vigente all'articolo 77, l'incarico di "caposquadra non si configura quale qualifica o livello ma come specifico incarico/mansione temporaneo riferentesi ad uno o più specifici cantieri e/o per un determinato periodo di tempo. L'impresa potrà conferire l'incarico/mansione di caposquadra ad un determinato operaio anche nel caso in cui sul cantiere sia presente una squadra formata da meno di cinque operai compreso l'operaio medesimo, attribuendogli la retribuzione prevista dall'ultimo comma del presente articolo.

Si individuano due fattispecie di caposquadra, come di seguito declinate:

Caposquadra di 1ª: è considerato tale chi sovrintende all'esecuzione dei lavori subordinatamente alle direttive impartite dai suoi superiori diretti avendo alle sue dipendenze operai di diverse qualifiche;

Caposquadra di 2ª: è considerato tale chi ha il compito del controllo delle presenze e delle ore di lavoro e la semplice sorveglianza di operai con qualifica di operai comuni.

Ai predetti lavoratori compete in ogni caso una retribuzione contrattuale non inferiore, rispettivamente per il Caposquadra di 1ª e per il Caposquadra di 2ª, a quella dell'operaio specializzato e a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui all'articolo 77 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., calcolata sugli elementi delle retribuzioni di cui al punto 3) dell'articolo 25 del medesimo CCNL riferita al proprio livello di appartenenza.

ART 14 - PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI

Il premio di presenza e professionalità operai viene definito nei seguenti importi per ogni ora ordinaria di effettiva prestazione lavorativa.

Descrizione	Indennità oraria
Capo squadra di 1°	1,046 €
Capo squadra di 2°	0,887 €
Operaio 5° livello	1,046 €
Operaio 4° livello	0,887 €
Operaio di 3° livello - specializzato	0,775 €
Operaio di 2° livello - qualificato	0,605 €
Operaio di 1° livello - comune -	0,371 €
Apprendista	0,371 €

Il premio verrà erogato per intero per il primo giorno di infortunio sul lavoro.

Il premio non deve essere computato su alcun istituto contrattuale o di legge che non preveda presenza al lavoro.

Le parti si danno atto che in ragione della natura del premio di cui trattasi sul medesimo non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).

Si specifica altresì che il premio presenza sarà riconosciuto anche nel caso di partecipazione dell'operaio alla formazione in materia di sicurezza di cui all'art. 84 del C.C.N.L. 23.07.2008 e ss.mm.ii. e rientra nella base di calcolo per la determinazione della retribuzione media giornaliera relativa al calcolo dell'indennità di maternità obbligatoria.

Il premio non costituisce elemento utile ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

ART. 15 - ORARIO DI LAVORO

A) Le Parti precisano che, a livello territoriale, l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì.

La giornata del sabato non potrà essere destinata al recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore.

Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.

Nel caso in cui non siano state raggiunte le 40 ore settimanali le imprese, come previsto dall' 2° comma dell'Art. 12 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii., si attiveranno per presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

B) In applicazione del terzo comma dell'art. 6 - Orario di Lavoro - del

CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., ai sensi della lettera a) dell'art. 42 - Accordi locali - del medesimo Contratto nazionale, in ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le Parti convengono una disciplina dell'orario di lavoro, che possa prevedere, su richiesta preventiva dell'azienda, per gli operai l'obbligo di effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

L'Azienda informerà per iscritto i lavoratori con comunicato affisso in cantiere o con altre modalità dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma con un preavviso di 72 ore.

Oltre che per cantiere e per tutti mesi di cui al precedente 1° comma della presente lettera B), le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo 1° comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati. Nei periodi e per le lavorazioni indicate al 1° comma della presente lettera, le ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate fino ad un massimo di 5 per settimana, un'ora al giorno dal lunedì al venerdì in aggiunta al normale orario di lavoro.

Per le ore di lavoro straordinario di cui al precedente 1° comma sarà corrisposta la maggiorazione del 35% di cui al comma 8 dell'art. 22 del CCNL 23.08.2008 e ss.mm.ii..

All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai sarà tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.

Il lavoratore potrà esimersi dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui alla presente lettera nei casi di oggettivo impedimento. In tal caso il lavoratore ne formalizzerà la relativa richiesta per iscritto e con adeguato anticipo.

Le ore di lavoro straordinario disposte dall'azienda in base alla presente lettera sono considerate utili al fine del raggiungimento, da parte del dipendente, del monte ore necessario alla maturazione del diritto alle prestazioni APE, nonché alla definizione dell'ammontare delle stesse da parte della Cassa Edile medesima a favore dell'operaio stesso.

Sull'ammontare delle medesime ore di lavoro straordinario andrà calcolato il contributo relativo all'APE di cui al successivo articolo 27 del presente CCPL, prendendo a riferimento gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 23.08.2008 e ss.mm.ii., escludendo la sola maggiorazione del 35%.

Dichiarazione a verbale

Le parti sottoscritte si danno atto reciprocamente che:

- nei periodi e per le lavorazioni indicate al 1° comma della presente lettera B), le ore di lavoro straordinario effettuate fino ad un massimo di 5 ore settimanali, dal lunedì al venerdì anche in assenza della procedura prevista sono soggette alla disciplina di cui all'ultimo comma della medesima lettera B).

- altresì è possibile effettuare ulteriore straordinario, nel rispetto delle

norme di legge e di contratto oltre il limite delle 5 ore settimanali, anche nella giornata di sabato, senza gli oneri aggiuntivi di cui all'ultimo comma della presente lettera B).

Sospensione e riduzione di lavoro

Fermo restando quanto stabilito al 3° e 4° comma dell'Art. 12 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii. ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, le imprese erogheranno agli aventi diritto ulteriori acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge per un ammontare complessivo non superiore a 130 (centotrenta) ore di integrazione non ancora autorizzate dall'INPS in aggiunta alle 150 (centocinquanta) ore di cui allo stesso Art. 12, per un totale complessivo di n. 280 ore di integrazione non ancora autorizzate dal medesimo Istituto.

Nel caso di reiezione definitiva della domanda di integrazione salariale da parte del medesimo Istituto, le anticipazioni di cui al comma precedente saranno considerate quale acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo, che l'azienda provvederà ad integrare.

Rimane integro il diritto per l'impresa di procedere al conguaglio delle somme erogate a titolo d'acconto sulle spettanze dovute all'operaio nel periodo di competenza per come descritto al comma precedente a qualsiasi titolo.

Le Parti riaffermano il comune impegno ad intervenire ad ogni livello presso gli Organi provinciali dell'INPS al fine di accelerare e migliorare le procedure di autorizzazione della C.I.G. rimuovendo per quanto possibile ogni ostacolo atto a ridurre all'indispensabile i tempi di attesa delle imprese per i rimborsi.

Cantiere specifico

Relativamente a cantieri specifici che prevedano il pernottamento in loco dei lavoratori, l'azienda potrà stabilire che l'orario di lavoro, nel rispetto della durata normale di 40 ore settimanali, potrà essere distribuito dal lunedì al giovedì con conseguente prestazione giornaliera pari a 10 ore. Le ore prestate ai sensi del presente punto avranno effetto su tutti gli istituti indiretti in riferimento alle 40 ore settimanali di prestazione lavorativa ed ai lavoratori impiegati saranno riconosciute le relative indennità orarie previste dalla contrattazione nazionale e territoriale applicata, nonché gli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, ivi compreso il premio APE, sia per il raggiungimento del diritto che per la quantificazione della prestazione, tenuto conto che l'orario normale di lavoro sarà di fatto distribuito su 4 giorni settimanali.

Su tali ore andrà calcolato il contributo relativo all'APE di cui al successivo articolo 26 del presente CCPL, prendendo a riferimento gli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 23.08.2008 e ss.mm.ii..

L'azienda sarà tenuta a comunicare alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCPL l'ubicazione del cantiere oggetto del

diverso regime del normale orario di lavoro, con indicazione dell'inizio e della fine di detto periodo.

Le ore in eccedenza dal lunedì al giovedì saranno portate a recupero nella giornata del venerdì.

ART. 16 - MENSA

Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato il diritto di godimento della mensa.

A) L'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo, mediante il ricorso all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni.

Tale diritto viene garantito con le seguenti modalità:

a1) per i cantieri che fruiscono della mensa aziendale il pasto per il lavoratore è gratuito. E' considerata mensa aziendale anche la somministrazione del pasto in cantiere tramite servizio esterno, purché dotato della necessaria attrezzatura per il riscaldamento e la distribuzione dello stesso. In caso di esistenza della mensa in cantiere si intende esclusa per il lavoratore la possibilità di avvalersi dei trattamenti di cui ai successivi punti a2), a3) e a4).

a2) Nel caso in cui il servizio mensa venga usufruito dai lavoratori o parte di essi attraverso strutture di ristoro esterne al cantiere (ristoranti, tavole calde, etc.), al singolo lavoratore sarà trattenuto dalla retribuzione l'importo corrispondente alla differenza fra € 11,50 (undici,50) ed il costo complessivo del pasto ove lo stesso sia superiore a tale cifra. Se per condizioni particolari tale servizio non è fruito collettivamente il lavoratore può beneficiare anche singolarmente del servizio e delle relative agevolazioni di costo.

a3) In caso di utilizzo della mensa interaziendale il pasto per il lavoratore è gratuito.

a4) Nel caso in cui il lavoratore, operaio o impiegato di cantiere - comunicandolo preventivamente all'azienda - rinunci a godere dei trattamenti di mensa di cui ai precedenti punti a2) e a3), allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a € 6,00 (sei,00) giornaliera per ogni giornata di presenza.

La composizione dei pasti è la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, mezzo litro di bevanda analcolica e caffè. Il controllo della qualità e della quantità dei pasti potrà essere effettuato dalle Rappresentanze sindacali territoriali.

Il trattamento di cui ai sopraelencati punti a1), a2), a3) sarà reso disponibile ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata.

Il trattamento di cui al punto a4) sarà reso disponibile ai lavoratori che abbiano prestato almeno 4 ore di lavoro nella giornata purché la prestazione lavorativa nella giornata di presenza si svolga sia al mattino che al pomeriggio.

B) L'indennità sostitutiva di cui al punto a4) del precedente paragrafo A) viene corrisposta, nei limiti del paragrafo precedente, anche al personale con qualifica impiegatizia non di cantiere.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

ART. 17 - TRASPORTI

Le Parti convengono che le imprese nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e tecnico-produttive, potranno valutare l'opportunità di organizzare il trasporto dei lavoratori propri dipendenti verso il luogo di lavoro.

Nel caso in cui non esista il sistema di trasporto di cui sopra ovvero il medesimo non parta dall'abitazione del lavoratore viene corrisposto un contributo giornaliero nelle seguenti misure:

- € 1,36 (uno, trentasei) - per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro ovvero diverso punto di ritrovo - oltre i 3 (tre) e fino a 10 (dieci) km;
- € 2,74 (due, settantaquattro) - per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro ovvero diverso punto di ritrovo - oltre i 10 (dieci) e fino a 20 (venti) km;
- € 4,78 (quattro, settantotto) - per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro ovvero diverso punto di ritrovo - oltre i 20 (venti) km.

Nei casi in cui i lavoratori si avvalgano del sistema di trasporto organizzato dall'impresa dall'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro non competerà alcun contributo di cui al presente articolo.

Qualora esista un sistema di trasporto organizzato dall'impresa e il lavoratore fosse comandato, per ragioni organizzative, a raggiungere il luogo di lavoro o diverso punto di ritrovo con il mezzo proprio, all'operaio spetterà un'indennità pari al contributo giornaliero di cui al secondo comma, salvo l'ipotesi in cui il luogo di lavoro si trovi ad una distanza dall'abitazione dell'operaio stesso superiore ai 20 km. In tale ultima ipotesi all'operaio competerà un'indennità pari ad Euro 9,56 giornaliero (nove, cinquantasei).

Al lavoratore addetto alla guida del mezzo dell'impresa per il trasporto dei lavoratori è riconosciuta una indennità giornaliera pari a € 5,00 (cinque/00). La corresponsione dell'indennità è subordinata all'impegno del lavoratore a segnalare immediatamente all'azienda eventuali guasti o anomalie di funzionamento riscontrate nel mezzo assegnatogli.

In caso di incidente o danni al mezzo l'azienda potrà rivalersi sul lavoratore addetto alla guida del mezzo, per le spese eventualmente sostenute per la riparazione, solo nei casi di comportamento doloso del lavoratore, ovvero commesso con colpa grave, debitamente



accertati dall'autorità pubblica. In assenza di tale accertamento il datore di lavoro o il lavoratore potranno deferire la questione alle decisioni di una Commissione paritetica appositamente costituita e composta da una rappresentanza paritetica delle Parti firmatarie. Nei casi di dubbio accertamento la commissione tenterà di ricomporre il contenzioso in via bonaria.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi in essere.

Le parti si danno atto che in ragione della natura delle indennità di cui trattasi, sulla medesima non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%). Inoltre le indennità non costituiscono elemento utile ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

ART. 18 - TRASFERITA

A riguardo della normativa qui determinata sulla trasferta si ricordano le disposizioni del comma 5, art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il lavoratore viene assunto, di norma, presso la sede dell'azienda artigiana. In tal senso le Parti si danno atto che, convenzionalmente, si intende sempre quale cantiere di prima assunzione quello ove ha sede logistico-amministrativa l'impresa.

Nel caso di necessità per l'azienda di assumere in loco fuori dalla Provincia di Trento, per esigenze legate a cantieri distanti e limitatamente a tale tipologia di lavoratori, il cantiere di riferimento sarà quello di prima assunzione.

Il trasferimento nei vari cantieri non può rappresentare una causale per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Considerato quanto previsto dall'articolo 24, lettera A) del CCNL 23.06.2008 e ss.mm.ii., ed in attuazione della lettera e) di cui all'art. 42 del CCNL medesimo, in virtù della particolarità dell'organizzazione produttiva del settore edile che prevede il costante spostamento su cantieri mobili, le Parti, allo scopo di semplificare la norma nonché al fine di riconoscere al lavoratore il particolare disagio derivante dalle peculiarità del settore, concordano di normare l'Indennità trasferta come più sotto indicato oltre alle eventuali maggiori spese di trasporto e di viaggio documentate.

Rimane fermo quanto previsto dal precedente punto 9 dell'articolo 2. In via convenzionale viene assunta, quale distanza fra il cantiere - luogo di lavoro - e l'abitazione dell'operaio, la distanza più breve fra i relativi due Comuni (o frazioni in quanto indicate) risultante dalla "Tavola polimetrica" e dall' "Elenco delle distanze chilometriche da Trento a Comuni e centri abitativi del Trentino" adottati dalla Provincia autonoma di Trento. Le eventuali modifiche e/o integrazioni a tali documenti, che venissero adottate dalla Provincia autonoma di Trento, saranno immediatamente applicabili anche ai rapporti disciplinati dal

presente contratto.

L'operaio che percepisce l'indennità di trasferta di cui al presente articolo ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Le indennità di cui al presente articolo sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. (paga base oraria di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo).

Su tali indennità, data la loro natura, non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di Trento (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).

L'operaio ha diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta, quando, comandato a prestare la propria opera in cantiere, siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) il cantiere sia ubicato fuori dai confini del comune della sede aziendale;
- b) il cantiere risulti essere ubicato ad una distanza superiore a 10 km dalla sede dell'azienda;
- c) il cantiere si trovi ad una distanza pari o superiore ai 17 km dall'abitazione del lavoratore.

Soddisfatti i requisiti sopra riportati alle lettere a), b) e c) il lavoratore avrà diritto ad un'indennità di trasferta nella misura percentuale come di seguito riportato, in relazione alla distanza chilometrica che intercorre tra il cantiere di assegnazione e l'abitazione del lavoratore:

- 1° fascia - dai 17 ai 35 km - 14,5 %
- 2° fascia - oltre i 35 km - 22 %

L'operaio ha diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta, nei limiti ed alle condizioni di cui sopra, anche quanto, assunto per lavorare in un cantiere situato nel comune di Trento, sia successivamente comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso ubicato sul Monte Bondone (Trento alta).

Fermo restando il dispositivo del 6° comma della prima parte della lettera A) dell'articolo 24 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii., nel caso di pernottamento dell'operaio in trasferta, disposto dall'impresa, allo stesso compete per ogni giorno di pernottamento un'indennità pari al 12% per ogni ora di lavoro normale contrattuale prestata in quel giorno. Su tale indennità, data la sua natura, non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di Trento (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%).

Nei casi in cui il lavoratore raggiunga il cantiere proprio luogo di lavoro con i mezzi da cantiere comunque non adibiti al trasporto operai le ore di viaggio verranno considerate ore di lavoro a tutti gli effetti a come tali retribuite.

Nota a verbale

L'indennità di trasferta essendo corrisposta sia per indennizzare il

disagio dei lavoratori dovuto al continuo spostamento nei cantieri mobili edili che per coprire il tempo di viaggio, viene riconosciuta per le sole ore ordinarie e non viene applicata sulle ore di lavoro straordinario.

ART. 19 - ALLOGGIO OPERAI

Salvo i casi in cui l'azienda conceda in uso al lavoratore un alloggio per il quale verrà considerato "fringe benefit" e come tale soggetto alla normativa prevista, all'operaio che fruisca dell'alloggio temporaneo di cantiere ed appositamente messogli a disposizione dall'impresa, al di fuori dell'ipotesi di cui sopra e dell'art. 18 "Trasferta", compete un'indennità nella misura del 10% degli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. per le ore di lavoro prestate nell'ambito dell'orario di lavoro normale contrattuale.

Le Parti si danno atto che in ragione della natura dell'indennità di cui trattasi sulla medesima non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per riposi annui (4,95%).

ART. 20 - MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:

- a) per lavori eseguiti da 1500 m. s.l.m. e fino a 1800 m., 10%;
- b) per lavori eseguito oltre i 1800 m. s.l.m., 15%.




Le maggiorazioni di cui sopra saranno calcolate sugli elementi della retribuzione così come previsto al punto 3 dell'art.25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo).

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Le parti concordano di formalizzare una richiesta alla Provincia autonoma di Trento che tenga presente quanto previsto dal presente articolo nei capitolati di appalto e relativi costi della manodopera.

Nota a verbale

L'indennità "Alta montagna" è prevista allo scopo di retribuire una prestazione del lavoratore in luoghi particolarmente "disagiati". Pertanto le eventuali ore straordinarie dovranno essere maggiorate della percentuale prevista.



ART. 21 - INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Indennità per lavori in galleria

Le Parti stabiliscono che i valori percentuali da applicare alle prestazioni svolte in galleria siano pari alle misure massime previste dall'art. 23 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii..

Indennità per lavori di disgaggio

Agli operai disgaggisti è corrisposta, per le ore di lavoro "in corda" una indennità del 12% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo). La predetta indennità è assorbita, fino a concorrenza, negli eventuali trattamenti retributivi in atto a favore del lavoratore concessi in riferimento all'esecuzione dei lavori indicati.

Nota a verbale

L'indennità per lavori "in galleria" e per "disgaggio" è prevista allo scopo di retribuire una prestazione del lavoratore in luoghi particolarmente "disagiati". Pertanto le eventuali ore straordinarie dovranno essere maggiorate della percentuale prevista.

ART. 22 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In conformità alle previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del C.C.N.L. vigente, viene confermata un'erogazione salariale di ammontare variabile denominata E.V.R. - Elemento variabile della Retribuzione, consistente in un premio annuo correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del sistema edile artigiano nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Le Parti individuano nel 6% sui minimi di paga base in essere alla data della verifica annuale di cui sotto, la misura massima erogabile dell'E.V.R.

L'E.V.R. non avrà incidenza alcuna sugli istituti retributivi contrattualmente previsti ivi compreso il Tfr.

Indicatori

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) maturerà e verrà erogato in base ai risultati rilevati dai sottoindicati indicatori:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Trento;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile di Trento;
3. Ore dichiarate alla Cassa Edile di Trento in rapporto alle ore di CIG denunciate alla stessa Cassa Edile di Trento;
4. Redditività di sistema

Il valore della redditività verrà calcolato sulla base dei dati forniti dalla banca dati di Trentino Imprese e sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{REDDITIVITÀ COMPLESSIVA DI SETTORE} = \frac{\text{REDDITO OPERATIVO}}{\text{VALORE DELLA PRODUZIONE}}$$

Gli indicatori precedentemente descritti verranno pertanto utilizzati, al fine di avere una reale percezione dello stato del settore, attribuendo ad ognuno di loro un "peso" ponderale nelle percentuali di seguito riportate, in relazione alla misura massima erogabile del 6%.

1	Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Trento	10%	0,6%
2	Monte salari denunciati alla Cassa Edile	10%	0,6%
3	Ore dichiarare alla Cassa Edile con incidenza delle ore di Cig	10%	0,6%
4	Redditività del sistema edile artigiano	70%	4,2%

La misura dell'E.V.R. da corrispondere a livello provinciale sarà determinata dalla somma dei pesi ponderali attribuiti a ciascuno dei quattro indicatori.

In apposito incontro, nel mese di novembre di ogni anno, le Parti procederanno all'analisi degli indicatori, redigendo un apposito verbale di incontro. I risultati dell'analisi formeranno la base per l'eventuale erogazione dell'E.V.R. così come più sotto chiarito.

A riguardo dei primi tre indicatori, l'eventuale erogazione salariale deriverà dal raffronto dei parametri stessi, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento, ovvero quello che abbia tutti i dati Cassa Edile disponibili, con quello immediatamente precedente.

Al fine della maturazione del diritto alla corresponsione dell'E.V.R., si specifica che gli stessi indicatori dovranno risultare pari o positivi nel raffronto tra le medie triennali.

A riguardo dell'indicatore "Redditività di sistema", l'eventuale erogazione salariale derivante avverrà sulla base della percentuale di redditività media raggiunta nel triennio mobile di riferimento, per il valore pari alla percentuale di E.V.R. come da tabella sottoriportata.

% REDDITIVITA'	% E.V.R.
< o = 21%	1%
21,50%	3,40%
22,50%	3,50%
24%	3,80%
25,50%	3,90%
27%	4,00%
28%	4,20%

L'impresa artigiana proveniente da fuori provincia, ovvero di nuova costituzione, è tenuta alla corresponsione dell'E.V.R. agli operai ed agli impiegati occupati nella misura stabilita annualmente a livello provinciale.

Le Parti concordano altresì che, data la natura variabile dell'E.V.R., lo stesso non è riassorbibile da eventuali superminimi e/o premi

individuali o collettivi in essere.

Corresponsione E.V.R.

L'E.V.R. sarà corrisposto, negli importi fissi mensili come determinati in sede di verifica annuale, agli operai ed agli impiegati interessati direttamente dall'impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione.

L'erogazione effettiva dell'E.V.R. in relazione alle verifiche effettuate avrà decorrenza con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno.

ART. 23 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE OPERAI - PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

L'istituto dell'E.V.R., normato dal precedente articolo sostituisce l'Elemento Economico Territoriale Operai e Quadri ed Impiegati, ex artt. 12 e 13 del Contratto integrativo provinciale 29 gennaio 2007.

In attuazione dell'accordo territoriale del 31 gennaio 2011 gli importi dell'Elemento Economico Territoriale in essere al 30 giugno 2011 sono stati conglobati negli importi dell'Indennità Territoriale di Settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati.

Pertanto, dal 1° luglio 2011, gli importi orari riferiti all'indennità di settore operai risultano essere:

a) per gli operai di produzione, importi orari:		
Operaio V livello	€	1,74
Operaio IV livello	€	1,61
Operaio specializzato	€	1,51
Operaio qualificato	€	1,35
Operaio comune	€	1,16
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 CCNL)	€	1,06
c) Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 CCNL)	€	0,95

Resta inteso che nel caso dei capisquadra la maggiorazione del 10% si applica anche sui predetti importi orari.

Gli importi mensili del Premio di Produzione Impiegati risultano essere i seguenti:

Quadri - 1^categoria super - VII livello	€	375,79
1^Categoria - VI livello	€	343,01
2^Categoria - V livello	€	288,29
Impiegato - IV livello	€	264,55
3^Categoria - III livello	€	244,67
4^Categoria - II livello	€	221,27
4^Categoria di primo impiego - I livello	€	190,47



ART. 24 - MODALITA' DI RIMBORSO DEI TRATTAMENTI DI MALATTIA, DI INFORTUNIO SUL LAVORO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

In attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale sottoscritta fra A.Na.E.P.A. Confartigianato e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e Fillea-Cgil, le parti convengono che il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii., come integrati dal precedente art. 9 venga portato in deduzione dall'impresa mediante rimborso alla medesima da parte della Cassa Edile.

Per ottenere il rimborso l'impresa deve:

- essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile fino a tutto il mese precedente quello al quale si riferisce il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale;
- dare dimostrazione dei periodi di assenza dal lavoro dell'operaio tramite idonea documentazione da allegare alla domanda di rimborso;
- dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione all'operaio del trattamento richiesto in rimborso.

A differenza di quanto stabilito dal Protocollo di cui al precedente primo comma il numero di 450 ore, che attribuisce all'impresa il diritto al rimborso dell'intero trattamento corrisposto all'operaio, è ridotto, in relazione alle particolari condizioni geoclimatiche della provincia di Trento, a 400 ore. Tale numero è ulteriormente ridotto a 350 ore per gli eventi che hanno inizio nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della domanda di rimborso la Cassa Edile, per le aziende in regola con i versamenti obbligatori, è tenuta ad effettuare, tramite bonifico bancario o assegno, il pagamento delle somme spettanti all'impresa.

In caso di ritardata effettuazione del pagamento, non derivante da causa di forza maggiore, la Cassa Edile corrisponderà all'impresa, per il periodo di ritardo, gli interessi sulle somme dovute calcolati in una percentuale da stabilirsi dal Comitato di Gestione in misura tale da determinare una somma non inferiore a quella da corrispondersi dall'impresa in caso di ritardo nei versamenti alla Cassa Edile.

L'impresa decade dal diritto al rimborso se non presenta la relativa domanda entro il termine di un anno successivo alla scadenza del periodo di paga cui il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale si riferisce.

Le modalità operative concernenti la procedura di rimborso vengono stabilite dalla Cassa Edile secondo criteri di semplicità e snellezza.

ART. 25 - CASSA EDILE

Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici l'attività della Cassa Edile istituita con l'Accordo provinciale 12 marzo 1962 e denominata Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento è regolata dallo Statuto

approvato in data 17 marzo 1999 e ss.mm.ii..

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui al 4° comma dell'articolo 43 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. è fissato nel 2,50%, di cui il 5/6, pari al 2,08% carico del datore di lavoro e 1/6, pari allo 0,42% a carico del lavoratore.

Il contributo di cui sopra è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriali di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo) per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.

L'importo del contributo a carico del lavoratore dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro ad ogni periodo di paga.

Gli importi da accantonare per ferie e gratifica natalizia ed ogni contributo dovuto alla Cassa Edile dovranno essere versati alla Cassa entro i 25 giorni successivi alla fine di ciascun periodo di paga cui si riferiscono, secondo le modalità fissate dalla Cassa medesima.



In considerazione dell'unitarietà funzionale del sistema degli Enti Paritetici scaturente dalla contrattazione collettiva di settore al livello provinciale, costituito dalla Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento e da CENTROFOR, il contributo dello 0,70% a favore di CENTROFOR di cui al precedente art. 4 viene incassato dalla Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento per conto di CENTROFOR stesso in una con tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa Edile medesima.

La Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento "trasferirà" a CENTROFOR l'ammontare del contributo dello 0,70% di cui al precedente comma che per conto di esso verrà incassato, unitamente agli elenchi delle imprese versanti.

In ragione delle funzioni attribuite alla Cassa Edile, di esattore dei contributi dovuti a CENTROFOR, la stessa è autorizzata a rilasciare nei casi previsti, ed in presenza delle condizioni necessarie, attestazioni di regolarità contributiva per conto di CENTROFOR medesimo fatti salvi eventuali divieti di quest'ultimo.

ART 26 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E PER GRATIFICA NATALIZIA - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e per la gratifica natalizia di cui all'articolo 21 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii., è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 25 dello stesso CCNL (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, minimo contrattuale di cottimo per i lavoratori a cottimo e maggiorazione per i capisquadra) per le sole ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività residue.



La suddetta percentuale complessiva del 18,50% risulta così composta:

Gratifica natalizia 10%;
Ferie 8,50%.

In applicazione del 2° comma dell'articolo 21 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. le parti contraenti convengono che gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono venire accantonati, entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga, presso la Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento pena l'applicazione di sanzioni da adottare in base al regolamento dell'Ente o, in difetto, su conforme delibera del Comitato di gestione dello stesso.

Le somme accantonate saranno versate agli operai interessati in due rate e precisamente nella prima decade di luglio, per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da ottobre ad aprile, e nella prima decade di dicembre, per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da maggio a settembre.

Le somme accantonate presso la Cassa Edile saranno dalla stessa versate agli aventi diritto, indipendentemente dalle date sopra indicate, al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) decesso dell'operaio;
- b) passaggio dell'operaio alle dipendenze di un datore di lavoro non appartenente al sistema edile;
- c) cessazione dell'attività lavorativa dell'operaio per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- d) avvio di attività documentata di servizio civile.

Le domande dovranno essere regolarmente documentate.

ART. 27 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Preso atto delle intese tra le parti intervenute, in materia di Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (F.N.A.P.E.), il contributo di cui all'articolo 31 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii., deve essere versato dal datore di lavoro alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento in un'unica soluzione unitamente a tutti gli altri contributi dovuti.

La percentuale del contributo APE, fissato dagli accordi nazionali, è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii. (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoratori a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo), per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Per quanto non esplicitamente normato dal presente articolo si rimanda agli accordi di cui al CCNL vigente.

Eventuali variazioni o integrazioni a quanto stabilito dal presente articolo che dovessero intervenire in sede nazionale saranno immediatamente recepite dalle Parti con apposito accordo.

ART. 28 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 43 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii. la quota nazionale di adesione contrattuale a carico in egual misura della ditta e degli operai è pari allo 0,18% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 25 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., maggiorati del 18,50% e del 4,95% per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Con riferimento al medesimo articolo 43 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii. la quota territoriale di adesione contrattuale a carico in egual misura della ditta e degli operai è pari allo 0,40% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 25 del CCNL maggiorati del 18,50% e del 4,95% per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Le due quote a carico degli operai sono trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e le stesse devono essere versate, unitamente alle due quote a carico della ditta, alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento in un'unica soluzione unitamente a tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima.

ART. 29 - QUOTE SINDACALI

Con riferimento all'articolo 41 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. su presentazione di regolare delega sottoscritta dal lavoratore, le quote sindacali vengono trattenute dalla Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento.

La trattenuta sindacale, per ogni lavoratore che ne abbia fatto richiesta tramite delega è pari al 3,86% degli importi netti per ferie e gratifica natalizia accantonati a suo favore presso la Cassa Edile, ovvero allo 0,55% del monte salari calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, ferie, gratifica natalizia, riposi annui, festività, ex festività ed E.D.R.

Dichiarazione a verbale delle OO.SS.

In relazione al presente articolo, Fe.N.E.A.L-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. del Trentino, ribadendo le buone prassi in essere sul territorio provinciale in tema di azione sindacale unitaria, richiamano espressamente gli accordi sindacali sottoscritti e, confermandone appieno le finalità, concordano che ogni variazione in relazione alle quote sindacali ed al trattamento dei dati di cassa edile saranno possibili a fronte di accordi unitari depositati presso la Cassa Edile di Trento come da consuetudine.

ART. 30 - DECORRENZA E DURATA


Fatto salvo quanto eventualmente indicato nei singoli articoli del presente C.C.P.L., le Parti concordano che lo stesso decorra dalla data odierna e che per la sua durata valga quanto stabilito dal C.C.N.L. 23 luglio 2008 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento
il Presidente
Marco SEGATTA



Il Presidente della Categoria degli Edili
Aldo MONTIBELLER



Il Delegato alla Contrattazione
Paolo ZANON



Il Responsabile Area Contrattazione
E Politiche del Lavoro
Ennio BORDATO




p. la FeNEAL UIL del Trentino
Il Segretario Generale
Matteo SALVETTI




p. la FILCA CISL del Trentino
il Segretario generale
Fabrizio BIGNOTTI



p. la FILLEA CGIL del Trentino
Il Segretario Generale
Maurizio ZABBENI




p. la FeNEAL UIL del Trentino
I Cosegretari
Adnan JOVANI



Area Contrattazione e Politiche del Lavoro

Deborah BATTISTI



Claudio PITSCHEIDER



p. la FILCA CISL del Trentino

I Cosegretari

Nexhmi MATI




Ettahiri ABDELALI



p. la FILLEA CGIL del Trentino

I Cosegretari

Sandra FERRARI



Moreno MARIGHETTI



PROTOCOLLO D'INTESA
(OSSERVATORIO DEI CANTIERI EDILI PUBBLICI E PRIVATI)


Trento, li 10 aprile 2012

Le sottoscritte

- ANCE Trento - Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento, rappresentata dal suo Presidente Enrico Garbari;
- Associazione Artigiani della Provincia di Trento, rappresentata dal suo Presidente Roberto De Laurentis;
- Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata dal suo Presidente Diego Schelfi;
- Fe.N.E.A.L. - U.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Gianni Tomasi;
- F.I.L.C.A. - C.I.S.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Pisetta;
- F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Zabbeni;

premessso

- che è convinzione delle sottoscritte Parti che la regolarità dei rapporti di lavoro e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono fattori fondamentali di garanzia per la dignità del lavoro e per una concorrenza di mercato che premi le imprese che ottemperino alle normative vigenti in materia;



- che in tale ottica le sottoscritte Parti condividono la necessità di contrastare ogni eventuale fenomeno di lavoro irregolare e di perseguire sempre più la sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri edili presenti sul territorio della Provincia di Trento;
- che in Provincia di Trento sono proficuamente attivi meccanismi normativi e contrattuali che tramite l'operatività dei competenti enti pubblici - Servizio Lavoro PAT, Uopsal, Inps e Inail - e degli Enti paritetici di settore - Cassa Edile e Centrofor - assicurano già buoni livelli di regolarità nelle attività edili nel loro complesso;
- che comunque, in considerazione anche delle criticità che possono derivare dall'attuale momento di pesante crisi dell'edilizia, il presidio garantito dai predetti Enti va ulteriormente rinforzato con strumentazioni nuove a carattere prevenzionale che consentano di ottimizzare il ruolo degli Enti stessi attraverso la loro interazione e ciò in linea con i percorsi ipotizzati dalla contrattazione nazionale di settore;

si impegnano

1. Ad istituire presso la Cassa Edile di Trento l' "Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati".
2. L'Osservatorio, quale strumento di valorizzazione della bilateralità, persegue l'obiettivo di ottimizzare il ruolo svolto da tutti i soggetti operanti nella sfera dei controlli e delle attività di consulenza preventiva sul rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in una logica di consolidamento della regolarità nel settore edile Trentino che risulti premiante per le imprese che ottemperino alle normative vigenti in materia.
3. In vista del perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 2. l'Osservatorio attiva, tramite apposita Banca dati telematica, un processo di monitoraggio di tutti i cantieri edili pubblici e privati che vengono aperti in Provincia di Trento atto a consentire una loro completa e funzionale mappatura basata sui dati che saranno individuati con successivo Protocollo. Il monitoraggio riguarderà, per quanto possibile e in un momento successivo alla prima fase sperimentale, anche le lavorazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti

P. Angello

collettivi di lavoro nazionale e provinciale dell'edilizia e che costituiscono la filiera delle attività comunque riconducibili ai cantieri edili nel loro complesso.

Il monitoraggio avviene utilizzando i dati indicati forniti da:



- Cassa Edile della Provincia di Trento;
- Centrofor;
- PAT - Servizio Lavoro;
- PAT - UOPSAL;
- PAT - Osservatorio dei lavori pubblici;
- INPS;
- INAIL;
- Comuni del Trentino;
- C.C.I.A.A. di Trento.

A tale scopo verrà proposta agli enti sopraelencati la stipula di uno specifico Protocollo d'intesa con le sottoscritte Parti sociali. Per i comuni il Protocollo sarà sottoscritto dal Consorzio dei Comuni del Trentino.

Ove le attività dell'Osservatorio evidenziassero, secondo il Comitato di indirizzo di cui al successivo punto 4., l'opportunità di implementare l'ambito del monitoraggio, le sottoscritte Parti sociali potranno sottoporre ad altri soggetti la stipula del Protocollo d'intesa.

4. L'Osservatorio è gestito da un Comitato di indirizzo formato da 12 (dodici) componenti, di cui 6 effettivi e sei supplenti, nominati dalle Parti sociali sottoscritte, 6 (sei) di parte datoriale e 6 (sei) di parte sindacale. Il Comitato individua al proprio interno un Coordinatore ed un Vicecoordinatore. Il Direttore della Cassa Edile ed il Segretario di Centrofor partecipano alle riunioni del Comitato in veste di invitati permanenti. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Cassa Edile. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono posti in carico alla Cassa Edile, fermo restando l'eventuale sostegno da parte degli altri soggetti sottoscrittori del Protocollo di cui al punto 3..

R. Fregio



Secondo quanto previsto nel Protocollo di cui al punto 3. il Comitato di indirizzo si confronterà periodicamente, in riunione congiunta, con i rappresentanti degli Enti che sottoscriveranno il Protocollo medesimo sugli aspetti del funzionamento dell'Osservatorio.


I componenti del Comitato di indirizzo, che svolgono il loro ruolo gratuitamente, sono tenuti all'assoluto rispetto della massima riservatezza sui dati relativi ad imprese, lavoratori e committenti dei quali vengano eventualmente a conoscenza.

5. Il sistema renderà accessibili i dati acquisiti, esclusivamente in via informatica e tramite l'utilizzo di password dedicate, agli Enti che sottoscriveranno il Protocollo di cui al punto 3. fatta eccezione per i singoli Comuni e il loro Consorzio, l'Osservatorio dei Lavori Pubblici - PAT e la C.C.I.A.A.. Le password verranno esclusivamente dedicate ad un responsabile per ogni soggetto, come sopra individuato, che ne assume piena responsabilità: esse avranno limitazioni diverse a seconda degli ambiti di rispettiva competenza come stabilito dal Protocollo di cui al punto 3. e dovranno essere utilizzate allo scopo esclusivo di cui al presente Protocollo.

A cura del Comitato di indirizzo l'Osservatorio redigerà periodicamente dei report di sintesi, a carattere esclusivamente statistico e aggregato, e quindi anonimo, che saranno messi a disposizione degli Enti che sottoscriveranno il Protocollo di cui al punto 3. fatta eccezione per i singoli Comuni, l'Osservatorio dei Lavori Pubblici - PAT e la C.C.I.A.A..


Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Trento
Sezione Autonoma Edilizia
Confindustria Trento
Il Presidente


Enrico Garbani


Associazione Artigiani
della Provincia di Trento
Il Presidente
Roberto De Laurentis

Federazione Trentina della Cooperazione

Il Presidente
Diego Schelfi


F.e.N.E.A.L. - U.I.L.


Il Segretario


Gianni Tomasi


F.I.L.C.A. C.I.S.L.

Il Segretario

Stefano Pisetta


F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

Il Segretario

Maurizio Zabbeni





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

FD319-01/08/2017-0423073

- 1 AGO. 2017



Prot. n.

D319/423073

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE

tra

- la Provincia autonoma di Trento, con sede a Trento in Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale e Partita Iva 00337460224, rappresentata dal proprio Presidente dott. Ugo Rossi, nato a Milano il 29.05.1963, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia;
- l'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari, con sede a Trento in Via Alcide Degasperis n. 79, Codice Fiscale e Partita Iva 01429410226, rappresentata dal proprio Direttore generale dott. Paolo Bordon, nato a Rovigo il 01.06.1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. del Trentino, nelle persone dei Segretari Generali: Matteo Salvetti, Fabrizio Bignotti e Maurizio Zabbeni;
- A.N.C.E. Trento - Associazione Trentina dell'Edilizia, nella persona del Presidente Giulio Misconel;
- Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di Trento, nella persona del Presidente Marco Segatta;
- Federazione Trentina della Cooperazione nella persona del Presidente Mauro Fezzi;
- Cassa edile di Trento, con sede a Trento in Via ragazzi del 99 n. 29, Codice Fiscale n. 96002280228, rappresentata dal Presidente pro tempore Giuseppe Gadotti;
- Centrofor (Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia di Trento), con sede a Trento in Via Ragazzi del 99 n. 35, Codice Fiscale n. 96053080220 e Partita Iva n. 02216410221, rappresentato dal Presidente pro tempore Stefano Tomasini;

PREMESSO CHE

- il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento e l'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento rappresentano gli organi di vigilanza sul territorio della Provincia di Trento per le rispettive competenze;
- la legge assegna agli Organismi paritetici costituiti dalle Associazioni imprenditoriali del settore edile e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili firmatarie del presente Protocollo di Intesa, un ruolo importante in ordine ai temi della certificazione della regolarità contributiva e della sicurezza del lavoro, anche attraverso lo scambio informativo con le pubbliche amministrazioni deputate alla verifica delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di

salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare gli Organismi paritetici svolgono istituzionalmente e ai sensi dell'art .51 del D.Lgs. 81/08 anche attività di consulenza e verifica nei confronti delle imprese e dei relativi lavoratori, mediante accesso ai cantieri;

- in attuazione di un Protocollo di intesa sottoscritto in data 10 aprile 2012 tra le Parti Sociali del settore edile (ANCE Trento, Associazione Artigiani della Provincia di Trento, Federazione Trentina della Cooperazione, Fe.N.E.A.L. – U.I.L. di Trento, F.I.L.C.A. – C.I.S.L. di Trento, F.I.L.L.E.A. – C.G.J.L. di Trento), è stato istituito presso la Cassa edile di Trento l'Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati, strumento di valorizzazione della bilateralità il cui obiettivo è quello di migliorare la programmazione e il coordinamento del ruolo svolto dai diversi soggetti operanti nell'ambito dei controlli e delle attività di consulenza preventiva sul rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. L'Osservatorio, gestito da un comitato di indirizzo, espressione delle Parti sociali e degli Organismi bilaterali firmatari del Protocollo d'istituzione, mediante i dati che potranno essere forniti dai diversi soggetti che verranno coinvolti (Cassa Edile, Centrofor, Provincia, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Inps, Inail, Comuni del Trentino, Camera di Commercio) consentirà il monitoraggio di tutti i cantieri edili pubblici e privati aperti in provincia di Trento ;
- a seguito dell'approvazione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 e all'adozione delle "*Linee guida in tema di controlli sulle imprese*" di cui all'articolo 14, comma 4, del citato decreto legge, è stata approvata la legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). L'articolo 4, comma 1 di tale legge prevede che la Giunta provinciale adotti apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese rientranti nella competenza della Provincia o da essa demandate, in base alla normativa provinciale ad altri enti o strutture. L'articolo 4, comma 2 della stessa legge dispone che le direttive adottate ai sensi del comma 1 siano formulate osservando precisi criteri orientati a garantire il coordinamento e la programmazione dei controlli, la collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche in ragione di una progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative. Nell'ambito delle azioni attuative delle direttive si prevede la realizzazione di un Registro unico provinciale dei controlli sulle imprese (RUCP), come già istituito a livello nazionale - per i soli controlli in agricoltura in tale caso - con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali, del 22 luglio 2015;
- con deliberazione di Giunta n. 486 del 31 marzo 2016, la Provincia ha avviato un sistema per la notifica preliminare online dei cantieri edili in conformità all'articolo 99 del D.Lgs. 81/08 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*". Dal 1° giugno 2016 tali notifiche preliminari vengono trasmesse all'Osservatorio dei cantieri edili istituito presso Cassa edile di Trento, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e confluiscono nella richiamata piattaforma informatica realizzata e finanziata dalla Cassa edile già attiva dal 2015, assieme ad altri dati relativi ai cantieri e alle imprese.

CONSIDERATO CHE

- costituisce interesse congiunto delle parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa migliorare la programmazione e il coordinamento dei controlli sui cantieri edili pubblici e privati presenti sul territorio provinciale, adottando apposite misure di razionalizzazione;

- la Provincia intende quindi promuovere, per le finalità di cui al precedente alinea, un protocollo di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi utilizzati dai soggetti preposti alle attività di controllo (Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento e Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari), integrato con l'Osservatorio gestito da Cassa Edile di Trento;
- la Provincia e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sono disponibili a produrre all'Osservatorio di Cassa Edile report statistici periodici sull'andamento della vigilanza nei cantieri e l'indicazione dei cantieri già visitati.
- le Parti Sociali del settore edile Trentino manifestano del pari la volontà di voler mettere a disposizione della Provincia e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari i dati e le informazioni di cui l'Osservatorio dei cantieri presso la Cassa Edile di Trento dispone come precisati in questo Protocollo di Intesa;
- la Provincia autonoma di Trento riconosce l'Osservatorio dei cantieri presso Cassa Edile di Trento quale strumento di valorizzazione della bilateralità costituito dalle Parti sociali del settore edile.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Finalità

1. La finalità del presente Protocollo di intesa è quello di promuovere la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore edile attraverso la condivisione delle informazioni relative alla vigilanza sui cantieri edili presenti sul territorio provinciale tra i soggetti che a vario titolo operano in materia di vigilanza e/o di promozione della regolarità contributiva e della sicurezza sul lavoro in tale settore.

Articolo 2

Condivisione di dati ed informazioni

1. La Provincia autonoma di Trento è impegnata a realizzare un Sistema informativo che, partendo dai dati delle notifiche online dei cantieri edili di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 81/08, fornisca ai soggetti deputati alle attività di vigilanza (Servizio lavoro della Provincia e Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari), le informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività di vigilanza in un'ottica di continuo miglioramento della programmazione e razionalizzazione dei controlli.

Il Sistema in parola, integrando i Sistemi informatici già utilizzati dalla Provincia e dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, consentirà ai due Enti di condividere le informazioni relative:

- ai cantieri edili presenti sul territorio provinciale soggetti ad obbligo di notifica preliminare;
- alle ispezioni effettuate, in corso o in programma.

Tali dati rimarranno in esclusiva disponibilità dei servizi ispettivi della Provincia e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in relazione alle loro specifiche funzioni di vigilanza.

Il Sistema in parola sarà coordinato ed integrato con l'Osservatorio di Cassa Edile di Trento sulla base di quanto definito ai punti che seguono e per le finalità di cui al presente protocollo.

2. Le parti firmatarie del presente Protocollo di intesa in rappresentanza delle Parti sociali del settore edile si impegnano a fornire al sistema di cui al precedente comma 1) i dati in loro disponibilità, meglio specificati attraverso apposito documento tecnico condiviso tra le parti.
3. La Provincia si impegna a fornire periodicamente a Cassa Edile report statistici sullo stato della vigilanza nei cantieri presenti sul territorio provinciale. Si impegna inoltre a consentire a Cassa edile e a Centrofor l'uso del Sistema di cui al punto 1) limitatamente alla visibilità delle informazioni relative agli accessi nei cantieri effettuati dal Servizio lavoro e dall'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari a conclusione degli accertamenti ispettivi, nell'arco temporale di un anno solare (anche per i cantieri non soggetti ad obbligo di notifica).
4. Le parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa si impegnano ad integrare i rispettivi sistemi informatici ai fini dello scambio reciproco dei dati, come previsto da questo Protocollo. La Provincia autonoma di Trento potrà intervenire, nell'interesse della parte pubblica, con un riconoscimento economico a favore dell'Osservatorio di Cassa Edile di Trento, anche in relazione alla necessità di modifiche di natura informatica finalizzate all'implementazione dell'Osservatorio con il Sistema che sarà realizzato a livello provinciale.

Articolo 3

Definizione delle modalità operative

1. La Provincia autonoma di Trento, avvalendosi delle Strutture organizzative apicali competenti negli ambiti di interesse del presente Protocollo - e segnatamente: della Direzione generale, del Dipartimento Infrastrutture e mobilità, del Dipartimento Organizzazione personale e affari generali, del Dipartimento salute e solidarietà sociale, del Dipartimento Sviluppo economico e lavoro e del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi - si impegna ad attivare un tavolo tecnico tra le parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa per l'individuazione delle azioni da attuare per la realizzazione degli intenti di cui all'articolo 2, definendone i tempi e le modalità operative.

Articolo 4

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Tutti i soggetti coinvolti, in quanto gestori o semplici destinatari di dati ed informazioni relativi al Sistema informativo in argomento, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/03, tenendo anche conto del parere dato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 25 giugno 2015 sullo schema di decreto concernente il Registro unico dei controlli sulle imprese (registro dei provvedimenti n. 378 del 25 giugno 2015).
2. I dati dunque non potranno essere utilizzati per scopi eccedenti a quelli indicati in protocollo, anche rispetto al fattore temporale correlato alla necessità d'uso.

Articolo 5


Durata del protocollo

1. Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha una validità triennale, con tacito rinnovo di tre anni in tre anni, salvo diversa intesa tra le parti.
2. In prossimità della scadenza di ogni triennio le parti si confronteranno per la condivisione dei contenuti del Protocollo e della sua prosecuzione.


Letto, approvato e sottoscritto,

Trento, 28 luglio 2017


Per la Provincia autonoma di Trento, il Presidente Ugo Rossi




Per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, il Direttore Generale dott. Paolo Bordon




Per A.N.C.E. Trento - Associazione Trentina dell'Edilizia, il Presidente Giulio Misconel




Per Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di Trento, il Presidente Marco Segatta




Per Federazione Trentina della Cooperazione, il Presidente Mauro Fezzi




Per Fe.N.E.A.L.-U.I.L. del Trentino, il Segretario Generale Matteo Salvetti




Per F.I.L.C.A.-C.I.S.L. del Trentino, il Segretario Generale Fabrizio Bignotti




Per F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. del Trentino, il Segretario Generale Maurizio Zabbeni



Per Cassa edile di Trento, il Presidente pro tempore Giuseppe Gadotti



Per Centrofor, il Presidente pro tempore Stefano Tomasini



VERBALE DI ACCORDO (BORSA LAVORO)

Trento, 13 ottobre 2014

tra

- ANCE Trento, Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente Giulio Misconel;
 - Associazione degli Artigiani della Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente Roberto De Laurentis;
 - Federazione Trentina della Cooperazione della Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente Diego Schelfi,
- e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL del Trentino, rappresentate dai rispettivi Segretari Generali Gianni Tomasi, Fabrizio Bignotti e Maurizio Zabbeni;

Premesso che


- La Provincia Autonoma di Trento, da oltre trent'anni, attraverso l'Agenzia del Lavoro e le Parti sociali che la governano, persegue positivamente gli obiettivi di diffusione del lavoro di qualità, regolare ed in sicurezza; aumentare la partecipazione al lavoro di tutte le componenti sociali; accrescere la professionalità dei lavoratori, durante tutto l'arco della vita; agevolare l'inserimento qualificato al lavoro dei lavoratori; offrire sostegni e reti di protezione ai lavoratori disabili o in difficoltà occupazionale; rendere più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro, favorendo il rapido e puntuale reperimento da parte delle imprese della manodopera necessaria.
- la strumentazione relativa alla gestione del Mercato del Lavoro in Provincia di Trento è molto avanzata ed unica nel panorama nazionale, attestandosi su un livello di eccellenza europea.

Premesso altresì che le parti firmatarie il presente accordo intendono dare attuazione alle Intese nazionali in materia, inserite nel particolare contesto della strumentazione legislativa ed organizzativa provinciale

Si concorda quanto segue:

Le parti individuano in CENTROFOR il Soggetto al quale delegare la sperimentazione per l'attuazione della Borsa Lavoro dell'edilizia secondo le linee operative elaborate dal FORMEDIL.

Tale sperimentazione vedrà l'istituzione dello Sportello provinciale della Borsa Edile Nazionale, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "blen.it". CENTROFOR stipulerà con Agenzia del lavoro i necessari accordi e/o convenzioni volte a potenziare l'offerta dei servizi domanda-offerta e formativi ai lavoratori e alle imprese del settore edile provinciale.



La sperimentazione della "Borsa lavoro" da parte di CENTROFOR non dovrà prevedere alcun onere aggiuntivo rispetto alla normale attività dell'Ente paritetico, mentre le parti firmatarie il presente accordo ne verificheranno l'andamento in appositi incontri con cadenza trimestrale.

Le parti, a seguito dell'inizio dell'attività della Borsa Lavoro, presenteranno la stessa alla Giunta provinciale onde verificare sinergie volte alla ricerca di ulteriori interventi a sostegno dei lavoratori e delle imprese del sistema edile trentino.

Letto, confermato e sottoscritto,

Ance Trento
Il Presidente Giulio Misconel

Associazione degli Artigiani della Provincia autonoma di Trento
Il Presidente Roberto De Laurentis

Federazione Trentina della Cooperazione
Il Presidente Diego Schelfi

FeNEAL-UIL del Trentino
Il Segretario Generale Gianni Tomasi

FILCA-CISL del Trentino
Il Segretario Generale Fabrizio Bignotti

FILLEA-CGIL del Trentino
Il Segretario Generale Maurizio Zabbeni

Addì 12 maggio 2014 in Trento,

tra

- ANCE Trento - Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento, rappresentata dal suo Presidente Giulio Misconel;
- Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento rappresentata dal suo Presidente Roberto De Laurentis;

e, in ordine alfabetico

- Fe.N.E.A.L. – U.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Gianni Tomasi;
- F.I.L.C.A. – C.I.S.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Bignotti;
- F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Zabbeni;

visto

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, denominato T.U. che disciplina l'apprendistato demandando la definizione del Piano formativo individuale al CCNL;
- l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato;
- la Legge provinciale del 10 ottobre 2006 n. 6;
- il protocollo d'intesa in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 settembre 2011 n° 167 sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- il Verbale di accordo nazionale del 6 maggio 2013 *Allegato D*, integrativo del CCNL edilizia artigianato che identifica in Formedil nazionale e nelle Scuole Edili territoriali i soli Enti preposti alla gestione dell'apprendistato nel settore edile;

premesso

- che ai sensi dell'articolo 4 del T.U. la formazione professionalizzante è svolta sotto la responsabilità della singola azienda;
- che ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6, l'Agenzia del Lavoro ha completato la progettazione, con le parti sociali, di 55 profili professionali e delle relative offerte




formative, costituendo il nuovo catalogo per la formazione di base e trasversale e per la formazione professionale;

- che CENTROFOR è scuola edile e organismo paritetico di settore della Provincia Autonoma di Trento e che ha siglato una convenzione con Agenzia del lavoro in data 17 settembre 2013, relativamente alle iniziative formative ed i servizi promossi dall'Agenzia del Lavoro per i giovani assunti in apprendistato professionalizzante;
- che è in via di stipula un "Accordo di coordinamento e regolazione delle attività di servizio e formative per l'apprendistato professionalizzante tra ente bilaterale e organismo paritetico per l'edilizia per la Provincia di Trento (CENTROFOR) e l'Agenzia del Lavoro della PAT;

PER TUTTO QUANTO PIU' SOPRA ESPOSTO

concordano quanto segue

1. i datori di lavoro del settore edilizia artigianato operanti in provincia di Trento che intendano assumere apprendisti invieranno a CENTROFOR, entro 30 giorni dalla data dell'assunzione, il Piano Formativo Individuale (P.F.I.);
2. Il piano formativo individuale dovrà essere redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti da CENTROFOR;
3. CENTROFOR rilascerà il parere di conformità sui P.F.I. attraverso una Commissione, appositamente costituita. Tale Commissione sarà composta da un membro di parte datoriale, uno di parte sindacale ed uno di CENTROFOR che avrà il compito di verificare il rispetto delle clausole contrattuali e la che i moduli formativi prescelti siano consoni alla figura professionale;
4. Centrofor, qualora richiesto dall'azienda, potrà dare supporto alla stessa offrendo i seguenti servizi di consulenza: stesura dei P.F.I., sviluppo dell'offerta formativa, compilazione della documentazione, visita aziendale facoltativa, verifica e attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa, registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del cittadino (quando operativo). Resta inteso che verranno applicati i costi definiti da Agenzia del Lavoro per la realizzazione di tali servizi;
5. Si conviene di demandare a Centrofor la formazione dell'area trasversale. Le imprese che non intendono effettuare la formazione professionalizzante direttamente in azienda potranno chiedere a Centrofor di realizzarla.
6. A far data dalla firma del presente Accordo tutti i Pif eventualmente depositati presso altri Enti Bilaterali e di competenza CENTROFOR verranno inviati allo stesso.



Letto, confermato e sottoscritto

ANCE Trento
Sezione Autonoma Edilizia
Confindustria Trento
Il Presidente
Giulio Misconel

Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia Autonoma di Trento
Il Presidente
Roberto De Laurentis

F.e.N.E.A.L. - U.I.L.
Il Segretario
Gianni Tomasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.
Il Segretario
Fabrizio Bignotti

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
Il Segretario
Maurizio Zabbeni

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento e FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, in relazione alla presenza nella bilateralità edile di tutte le rappresentanze del settore, con la firma del presente Accordo intendono normare quanto a suo tempo sottoscritto in materia con l'Accordo di data 11 dicembre 2013. Pertanto il sopracitato Accordo si intende annullato e sostituito dal presente testo.

Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente
Roberto De Laurentis

F.e.N.E.A.L. - U.I.L.
Il Segretario
Gianni Tomasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.
Il Segretario
Fabrizio Bignotti

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
Il Segretario
Maurizio Zabbeni

Addì 12 maggio 2014 in Trento,

tra

- ANCE Trento - Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento, rappresentata dal suo Presidente Giulio Misconel;
- Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento rappresentata dal suo Presidente Roberto De Laurentis;

e, in ordine alfabetico

- Fe.N.E.A.L. – U.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Gianni Tomasi;
- F.I.L.C.A. – C.I.S.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Bignotti;
- F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Zabbeni;

Visti

- l'articolo 108 par. 6 "Lavori usuranti- Lavori pesanti" del CCNL Industria Edilizia del 18 giugno 2008 così come rinnovato con Accordo del 19 aprile 2010, nonché l'articolo 105 "Lavori usuranti-lavori pesanti" del CCNL Edilizia artigianato del 23 luglio 2008 così come rinnovato con Accordo del 16 dicembre 2010, i quali rinviano a norme attuative, ancora da definire, l'adozione di misure a favore dei lavoratori per un miglioramento dei tempi di accesso alla previdenza obbligatoria, da finanziarsi con apposito contributo a carico delle imprese;
- il Documento sugli interventi di politica del lavoro 2011-2013 approvato con Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.1217 del 15 gennaio 2012 come modificato con Deliberazione della Giunta provinciale stessa n.833 del 10 maggio 2013, con specifico riguardo alla parte "incremento dell'occupazione mediante patti generazionali" secondo la quale:
 - a) ai lavoratori coinvolti in accordi collettivi aziendali che prevedano una riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di "Patti generazionali" l'Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento eroga un contributo, per la durata massima di 36mesi, al fine di far fronte alla perdita contributiva e retributiva conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro medesima nella misura pari alla quota di contribuzione volontaria e al 50% della perdita retributiva derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il limite massimo di 7000 euro annui per lavoratore;
 - b) il predetto contributo viene erogato unicamente in presenza di contestuali nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale ed anche attraverso il contratto di apprendistato, di giovani compresi tra i 18 ed i 35 anni, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, c. 12 della legge 28 giugno 2012 n. 92;
 - c) il contributo predetto viene erogato ai lavoratori coinvolti in riduzioni di orario di lavoro in applicazione di Patti generazionali sottoscritti dal datore di lavoro con le OO.SS. dei lavoratori i quali abbiano superato i 50 anni di età e raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento entro i 36 mesi successivi;

premesso

6) il contributo sarà erogato solamente per i periodi interessati da Patti generazionali che abbiano inizio nel periodo decorrente dalla data del presente Accordo fino alla data del 31 dicembre 2015 e comunque fino ad esaurimento del Fondo di cui al punto 2). L'eventuale residuo del Fondo sarà reimmesso nella "Riserva Lavori usuranti";

7) il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Trento provvederà a tutto quanto necessario per l'attuazione del presente Accordo dandone periodica informativa alle parti sottoscritte;

8) le Parti si incontreranno nel mese di dicembre 2014 per una puntuale verifica dei contenuti del presente accordo in relazione al reale utilizzo di quanto disposto.


Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Trento

Sezione Autonoma Edilizia


Confindustria Trento

Il Presidente


Giulio Misconeri

**Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia Autonoma di Trento**


Il Presidente


Roberto De Laurentis

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento e FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, in relazione alla presenza nella bilateralità edile di tutte le rappresentanze del settore, con la firma del presente Accordo intendono normare quanto a suo tempo sottoscritto in materia con l'Accordo di data 11 dicembre 2013. Pertanto il sopracitato Accordo si intende annullato e sostituito dal presente testo.


**Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia Autonoma di Trento**

Il Presidente


Roberto De Laurentis

F.e.N.E.A.L. – U.I.L.


Il Segretario


Gianni Tomasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.


Il Segretario

Fabrizio Bignotti



F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.

Il Segretario


Maurizio Zabbeni

F.e.N.E.A.L. – U.I.L.

Il Segretario


Gianni Tomasi

F.I.L.C.A. C.I.S.L.


Il Segretario

Fabrizio Bignotti



F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.

Il Segretario


Maurizio Zabbeni

Addì 12 maggio 2014 in Trento,

tra

- ANCE Trento - Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento, rappresentata dal suo Presidente Giulio Misconel;
- Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento rappresentata dal suo Presidente Roberto De Laurentis;

e, in ordine alfabetico


- Fe.N.E.A.L. – U.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Gianni Tomasi;
- F.I.L.C.A. – C.I.S.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Bignotti;
- F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Zabbeni;

Premesso

- che le sottoscritte parti condividono le finalità del "Protocollo Prevedi" di cui al CCNL Industria edilizia del 19 aprile 2010 e al CCNL edilizia artigianato del 16 dicembre 2010 e intendono adoperarsi affinché le stesse possano concretizzarsi con i migliori effetti a favore dei lavoratori edili della provincia di Trento;
- che il numero delle adesioni dei lavoratori della filiera delle costruzioni è esiguo in provincia di Trento così come a livello nazionale secondo quanto con preoccupazione viene evidenziato nel Protocollo citato;
- che per i lavoratori dipendenti occupati in Provincia di Trento è attivo il Fondo regionale di Previdenza Complementare multisetoriale "Laborfonds" cui hanno aderito in sede costituente ANCE Trento, Associazione Artigiani Trento e Cgil, Cisl e Uil del Trentino;
- che risulta coerente con le finalità del "Protocollo Prevedi" e con le richiamate volontà delle parti sottoscritte l'utilizzo del gettito del contributo straordinario per la previdenza complementare disposto dai CCNL di riferimento nella misura dello 0,05% per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2012 al fine di incentivare nuove iscrizioni al "Fondo Laborfonds" da parte di lavoratori edili trentini;
- che l'ammontare complessivo di detto gettito risultante presso la Cassa Edile di Trento a tutt'oggi è pari a euro 139.491 (centotrentanovemilaquattrocentonovantuno).

concordano quanto segue

- 1) L'ammontare del gettito del contributo straordinario 0,05% per la previdenza complementare di cui in premessa incassato dalla Cassa Edile di Trento dovrà essere fatto confluire in un apposito fondo denominato "Fondo previdenza complementare". Esso dovrà essere destinato ad una campagna di sensibilizzazione all'iscrizione al Fondo regionale "Laborfonds" da parte dei lavoratori edili occupati in Provincia di Trento. La campagna dovrà prevedere anche un incentivo economico al lavoratore per detta iscrizione da disporsi da parte della Cassa Edile.
- 2) L'iniziativa di cui al punto 1) sarà attuata dalla Cassa Edile e dovrà avvenire in sinergia con il "Fondo Laborfonds".



3) L'incentivo economico di cui al punto 1) sarà costituito da un "premio" una tantum di importo massimo pari a euro 200,00 da attribuirsi ad ogni lavoratore nuovo iscritto.

4) Il "premio" sarà attribuito secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta del lavoratore alla Cassa Edile di Trento.

5) L'attribuzione del "premio" avverrà sino ad esaurimento del fondo di cui al punto 1) e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015. La destinazione dell'eventuale residuo del fondo a detta data sarà stabilita dalle parti sottoscritte fermo restando quanto disposto dal successivo punto 7).

6) Il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Trento, nei limiti delle disponibilità del "Fondo previdenza complementare", provvederà a tutto quanto necessario per l'attuazione del presente Accordo. Di tale attuazione la Cassa Edile terrà periodicamente informate le parti sottoscritte.

7) Le parti sottoscritte convengono che le eventuali innovazioni che dovessero essere introdotte nella materia di cui al presente Accordo dai Contatti nazionali o provinciali di lavoro saranno immediatamente recepite a modifica dello stesso.


Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE Trento

Sezione Autonoma Edilizia

Confindustria Trento

Il Presidente

Giulio Misconel



Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente

Roberto De Laurentis


F.e.N.E.A.L. - U.I.L.

Il Segretario

Gianni Tomasi



F.I.L.C.A. C.I.S.L.

Il Segretario

Fabrizio Bignotti


F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.


Il Segretario

Maurizio Zabbeni


L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento e FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, in relazione alla presenza nella bilateralità edile di tutte le rappresentanze del settore, con la firma del presente Accordo intendono normare quanto a suo tempo sottoscritto in materia con l'Accordo di data 11 dicembre 2013. Pertanto il sopracitato Accordo si intende annullato e sostituito dal presente testo.

Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente

Roberto De Laurentis



F.e.N.E.A.L. - U.I.L.

Il Segretario


Gianni Tomasi


F.I.L.C.A. C.I.S.L.

Il Segretario

Fabrizio Bignotti

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

Il Segretario

Maurizio Zabbeni


	Indennità ordinaria	Indennità ordinaria	Indennità ordinaria	Indennità ordinaria
A) Trattamento economico per carenza malattia e per malattia nel caso di lavoratori con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo.				
1. MALATTIA durata fino a 6 giorni (importo erogato solo per i 3 giorni di carenza malattia)	€ 76,13	€ 72,13	€ 66,79	€ 59,86
2. MALATTIA di durata dai 7 ai 12 giorni (importo erogato solo per i 3 giorni di carenza malattia)	€ 38,06	€ 36,06	€ 33,40	€ 29,93
3. Trattamento economico nel caso di lavoratori con anzianità inferiore a 3 anni e mezzo. (importo erogato per i giorni di malattia dal 271esimo al 360esimo)	€ 35,02	€ 33,18	€ 30,72	€ 27,54
B) Indennità per gravi patologie di cui art. 9 CCPL				
gravi patologie (importo erogato per i giorni di malattia dal 271esimo al 360esimo)	€ 35,02	€ 33,18	€ 30,72	€ 27,54
gravi patologie (importo erogato per i giorni di malattia dal 361esimo al 720esimo)	€ 31,40	€ 31,40	€ 31,40	€ 31,40

Nota: - Alle prestazioni di Cassa Edile a titolo di malattia sopra indicate si aggiunge, quando dovuto, il trattamento in caso di malattia in capo all'impresa previsto dall'art. 26 del CCNL 18.05.2008 richiamato dall'art. 8 del CCPL 28 agosto 2017 e che viene portato in deduzione dall'impresa mediante rimborso all'impresa da parte della Cassa Edile come previsto dall'art. 23 del CCPL 28 agosto 2017.

Trento, 28 agosto 2017